

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013



MISSIONE

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas naturale. Favorisce le condizioni per un costo equo dell'energia attraverso la gestione efficiente del sistema gas, lo sviluppo delle infrastrutture e l'offerta di servizi integrati per il mercato. Promuove l'integrazione delle reti europee anche attraverso partnership strategiche con i più importanti operatori del settore lungo i principali corridoi energetici continentali.

Snam segue un modello di business etico e socialmente responsabile, in grado di generare valore per l'azienda e per le comunità in cui opera attraverso una professionalità riconosciuta e un dialogo trasparente con tutti gli stakeholder, nel rispetto dell'ambiente e dei territori.

Una strategia di sviluppo chiara e sostenibile nel lungo periodo, basata su un piano di investimenti tra i più significativi nel panorama industriale del Paese, consente alla Società di attrarre capitali italiani ed esteri favorendo crescita e occupazione.

Con le sue 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, nella rigassificazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale.

Gestisce una rete nazionale di trasporto lunga oltre 32.000 chilometri, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore e un network di distribuzione locale che si estende complessivamente per più di 52.000 chilometri.

Snam è costantemente impegnata a mantenere e rafforzare un sistema di governo societario allineato con gli standard della best practice nazionale e internazionale, in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui la Società si trova a operare e le sfide da affrontare per una strategia di sviluppo chiara e sostenibile.

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013

ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo

24 febbraio 1998 n. 58

Emittente: Snam S.p.A.

Sito web: www.snam.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2013

Data di approvazione della Relazione: 27 febbraio 2014

INTRODUZIONE

La presente relazione (la “Relazione”) fornisce, ai sensi dell’articolo 123-bis, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le informazioni – riferite all’esercizio 2013, ove non diversamente indicato in modo espresso – in merito al sistema di governo societario e gli assetti proprietari di Snam S.p.A. e alla sua adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate del Comitato per la Corporate Governance.

La Relazione si compone di quattro Sezioni volte a fornire le seguenti informazioni:

- Sezione I - Presentazione della Società;*
- Sezione II - Descrizione degli assetti proprietari;*
- Sezione III - Struttura del sistema di governo societario adottato dalla Società;*
- Sezione IV - Tabelle riepilogative e di sintesi.*

La Relazione è stata predisposta avendo riguardo al format per la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari di Borsa Italiana (IV Edizione del gennaio 2013) disponibile al seguente indirizzo (www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/formatpercg2013.pdf).

Glossario

6

Sezione I - Presentazione della Società

1. PREMESSA	10
2. MISSIONE E CRESCITA INTERNAZIONALE	10
3. CODICE ETICO	12
4. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CITTADINANZA D'IMPRESA	13
5. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI SNAM	13
6. STATUTO SOCIALE	14
7. SINTESI GRAFICA DELLA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO	16

Sezione II - Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data di approvazione della relazione

1. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALIZZAZIONE DI BORSA	18
2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI E AL DIRITTO DI VOTO	19
3. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE	20
4. DISTRIBUZIONE DELL'AZIONARIATO	21
5. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI E POTERI SPECIALI	21
6. MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI	23
7. ACCORDI TRA AZIONISTI	23
8. CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO	23
9. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	23
10. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	24
11. ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO	24

Sezione III - Struttura del Sistema di Governo Societario adottato dalla Società

1. ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI	26
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29
2.1 Ruolo e funzioni	29
2.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione	34
2.3 Organi delegati	34
2.4 Nomina, composizione e durata in carica	34
2.5 Piani di successione	41
2.6 Sistema di Remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche	41
3. COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	41
3.1 Comitato per la Remunerazione	42
3.2 Comitato Nomine	44
3.3 Comitato Controllo e Rischi	46
3.4 Gestore Indipendente Combinato	50
4. COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE	50
4.1 Collegio Sindacale	50
4.2 Società di Revisione Legale	53
5. SESSIONI DI BOARD INDUCTION PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI	54
6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	55

6.1 Codice etico e principi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	55
6.2 Il sistema di Enterprise Risk Management in Snam	57
6.3 Dirigente Preposto	58
6.4 Responsabile Internal Audit	59
6.5 Funzioni con specifici compiti in materia di controlli	60
6.6 Modello 231, Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico	61
6.7 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria	63
7. SISTEMA NORMATIVO SNAM	65
7.1 Procedura segnalazioni, anche anonime, ricevute da Snam e dalle Società Controllate	65
7.2 Procedura Anticorruzione	66
7.3 Codice di Condotta Antitrust	66
7.4 Operazioni con parti correlate	67
7.5 Adozione e aggiornamento procedure in tema di trattamento delle informazioni (Procedura Market Abuse)	68
8. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E INVESTITORI	69
9. MODELLO DI <i>UNBUNDLING</i>	70
10. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	72

Sezione IV - Tabelle Riepilogative e di Sintesi

ALLEGATO 1 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI SNAM	73
ALLEGATO 2 - STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE SNAM	74



Glossario

AEEG

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

CDP

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Codice di Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate approvato da ultimo nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance, disponibile al seguente indirizzo http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codicecorpgov2011clean_pdf.

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllate (oppure "Società Controllate")

Le seguenti società controllate da Snam:

- GNL Italia S.p.A.; Snam Rete Gas S.p.A.; Società Italiana per il Gas per azioni – Italgas; Stoccaggi Gas Italia S.p.A. – Stogit; (collettivamente, le "Controllate Dirette");



- Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. – Napoletanagas, Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. – Seteap.

Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93

Decreto legislativo in materia di *"Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"*.

Deliberazione ARG/com 153/11

Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas riguardante la *"Disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica"*.

Direttiva 2009/73/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la precedente Direttiva 2003/55/CE.

"Dirigente Preposto"

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF.

DPCM 25 maggio 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "*Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Emittente

Snam.

Eni

Eni S.p.A.

Legge 11 maggio 2012 n. 56

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

MTA

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Normativa Unbundling

Disposizioni europee e nazionali in materia di separazione funzionale e/o proprietaria che si applicano a tutti gli esercenti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Organismo di Vigilanza

organismo di vigilanza istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Regolamento Emittenti

Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in materia di emittenti.

Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Regolamento emanato dalla Consob con delibera nr. 17221 del 22 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione

La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Sito Internet della Società

www.snam.it

Società di Revisione Legale

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Snam (oppure la "Società")

Snam S.p.A.

Testo Integrato Unbundling o TIU

Allegato A) alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 2007, come successivamente modificata e integrata.

Testo Unico della Finanza (oppure "TUF")

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.



Presentazione della Società

SEZIONE I

1. PREMESSA

Snam sin dalla propria quotazione sul segmento MTA di Borsa Italiana S.p.A. nel 2001 ha fatto propri i principi dettati dal Codice di Autodisciplina, nelle diverse versioni che si sono succedute nel tempo¹.

La Relazione illustra l'assetto del governo societario e degli assetti proprietari di Snam e dà conto delle modifiche intervenute nel 2012 - a seguito dell'efficacia della cessione (il 15 ottobre 2012) da parte di Eni alla società CDP Reti S.r.l. (controllata al 100% da CDP) del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam², dell'incidenza che tale cambiamento ha determinato

sull'assetto di *governance* della Società - e del rinnovo degli organi sociali avvenuto in data 26 marzo 2013.

2. MISSIONE E CRESCITA INTERNAZIONALE

Snam è la capogruppo di un gruppo integrato che rappresenta il maggiore operatore europeo nella gestione delle infrastrutture nel settore regolato del gas e che opera nelle attività del trasporto e dispacciamento del gas naturale, della rigassificazione di gas naturale liquefatto, dello stoccaggio del gas naturale e della

¹ Si fa riferimento al Codice di Autodisciplina approvato nell'ottobre 1999 dal Comitato per la Corporate Governance, come da ultimo modificato nel dicembre 2011.

² In ottemperanza all'obbligo di procedere alla separazione proprietaria sancito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 e nel DPCM 25 maggio 2012.



distribuzione. Snam dispone delle principali infrastrutture gas sul territorio nazionale ed è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale investito a fini regolatori (*Regulatory Asset Base, RAB*).

Snam persegue - come obiettivo primario - la creazione di valore in grado di soddisfare le attese di tutte le parti interessate (*stakeholder*), come anche espresso nello Statuto sociale³, nel Codice Etico⁴ e nel Bilancio di

Sostenibilità della Società.⁵ Tale scopo è assicurato offrendo servizi per i propri clienti in condizioni di massima sicurezza e affidabilità e garantendo lo sviluppo di infrastrutture, di nuove e più efficienti tecnologie e la flessibilità del sistema gas, a supporto della crescita concorrenziale e della sicurezza del sistema di approvvigionamento.

³ L'articolo 2.2 dello Statuto prevede che, al fine di perseguire l'oggetto sociale, la Società osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, freme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine: (i) garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; (ii) impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; (iii) impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

⁴ Si riportano di seguito alcuni degli articoli del Codice Etico che riflettono tale impegno. L'articolo 1 del Codice Etico (Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa) prevede che: "sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d'impresa". L'articolo 2 (Canoni di comportamento e rapporti con gli stakeholder) prevede che: "Snam intende essere parte attiva nei processi per uno sviluppo sostenibile e si impegna a creare contemporaneamente valore competitivo per l'azienda, per gli stakeholder e per il territorio in cui opera. Gli obiettivi di impresa a proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli stakeholder".

⁵ Il Bilancio di Sostenibilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta un importante strumento di controllo strategico e di comunicazione con gli stakeholder. Tale documento esamina e dà conto delle attività svolte integrando le logiche dell'efficienza economica con quelle della tutela ambientale e dello sviluppo sociale, riportando gli indicatori di performance su cui l'impresa si misura e si confronta pubblicamente (http://www.snam.it/it/sostenibilita/reporting_e_performance/il_bilancio_di_sostenibilita.html).

Snam persegue un modello economico-imprenditoriale sostenibile nel tempo, che integra nelle proprie attività di *business*, il rispetto per le persone nella convinzione che il patrimonio di competenze delle stesse e la loro continua valorizzazione sia un vero e proprio investimento su cui impegnarsi, per gli *stakeholder*, per l'ambiente e per la comunità nel suo complesso.

A partire dal 2008 l'Unione Europea ha adottato una strategia integrata volta a sviluppare il mercato comune del gas naturale e dell'energia elettrica⁶. Tale elemento, unitamente a una crescente domanda di gas e alla progressiva riduzione della produzione europea suggeriscono la necessità di creare nuove infrastrutture, assicurando la gestione integrata delle capacità di stoccaggio e di rigassificazione.

In considerazione della dimensione predominante di Snam sul mercato rispetto agli altri operatori europei, in termini di infrastrutture, capacità realizzativa e gestionale (anche attraverso *partnership* con operatori internazionali) e portafoglio di attività integrate in tutti i segmenti regolati della filiera (trasporto, stoccaggio, rigassificazione) - inclusa la *leadership* nel segmento della distribuzione - Snam è consapevole della sfida e dell'opportunità di proporsi come operatore di riferimento per lo sviluppo del mercato regolato in Europa e del ruolo - anche sociale - che da ciò deriva in termini di benefici determinati dall'accesso a nuove direttrici di approvvigionamento e dall'integrazione con le altre reti europee. In tale ottica, è stata avviata negli ultimi anni una strategia di crescita internazionale.

Coerentemente con tale strategia, all'inizio del 2012 Snam ha sottoscritto con la società belga Fluxys G S.A. un accordo strategico per lo sviluppo di iniziative congiunte nelle infrastrutture del gas in Europa. A seguito di tale accordo, sono state costituite due società di diritto olandese (Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V., i cui soci sono Snam e Fluxys al 50%), tramite le quali sono state acquisite partecipazioni in società europee che operano in Europa nelle infrastrutture del gas.

A conclusione di un processo competitivo avviato nel 2012, Snam si è costituita in consorzio con una consociata del Fondo di investimento sovrano di Singapore (GIC) e una consociata di Electricité de France (EDF) per acquisire, nel corso del 2013, "Transport et Infrastructures Gaz France" (TIGF), secondo operatore francese nel settore del trasporto e dello stoccaggio del gas, strategicamente collocato nell'area sud-occidentale della Francia.

A seguito di tale acquisizione TIGF è interamente controllata da TIGF Investissements, a sua volta controllata al 100% da TIGF Holding, le cui quote sono possedute per il 45% da Snam, per il 35% dalla consociata del Fondo di investimento sovrano di Singapore GIC e per il 20% dalla consociata di Electricité de France.

3. CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2013⁷, ha approvato la nuova versione del Codice Etico⁸ che definisce un sistema valoriale condiviso ed esprime la cultura dell'etica di impresa di Snam, e ispira il pensiero strategico e la conduzione delle attività aziendali.

Il Codice Etico (i) afferma i principi che ispirano e fondano l'attività condotta da Snam, quali l'osservanza della legge, la concorrenza leale, l'onestà, l'integrità, la correttezza e buona fede nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti e dei *partner* commerciali e finanziari, nonché della collettività in cui la Società è presente con le proprie attività; (ii) contiene i principi generali di sostenibilità e responsabilità d'impresa; e (iii) ha a oggetto, *inter alia*, il luogo di lavoro, i rapporti con gli *stakeholder* e i fornitori, la tutela dei dati personali.

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da

⁶ Si fa riferimento soprattutto alle Direttive 92/2008/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE, attuate con il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93.

⁷ Il Consiglio di Amministrazione, nel giugno 2008, ha adottato il Codice Etico (in sostituzione del codice di comportamento approvato nel 2001).

⁸ La nuova versione del Codice Etico, seppur in continuità con quanto previsto nella precedente versione, presenta alcuni rilevanti elementi di innovazione tra cui: (i) la rivisitazione e l'integrazione dei principi etici e delle norme comportamentali in materia di corruzione, e (ii) l'enfasi posta sulla cultura di Snam e sulle specificità del settore regolato in cui opera Snam, in particolare ai rapporti con le Autorità di regolazione e alla normativa europea in materia di gas naturale (prima disciplinate in un apposito addendum al Codice Etico).

Snam ai sensi della disciplina italiana "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, il ruolo di Garante del Codice Etico, al quale possono essere presentate: (i) richieste di chiarimenti e di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice; (ii) suggerimenti in merito all'applicazione del Codice Etico; (ii) segnalazioni di violazioni del Codice Etico di diretta o indiretta rilevazione.

Il Codice Etico è disponibile sul sito internet della Società <http://www.snam.it/it/governance/codice-etico/index.html>.

4. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CITTADINANZA D'IMPRESA

La Società da tempo persegue lo scopo di inquadrare l'esercizio dell'attività d'impresa in un più ampio contesto in cui svolge un ruolo determinante l'impegno sociale. In linea con tale visione, Snam fonda lo svolgimento delle proprie attività quotidiane - anche attraverso l'adesione al "*Global Compact*" delle Nazioni Unite⁹ - su principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di libertà sindacali, di salute, sicurezza e ambiente, di ripudio del lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi in materia di correttezza, trasparenza e sviluppo sostenibile. Il modello di sviluppo sostenibile di Snam assicura il presidio di tematiche materiali e rafforza l'adozione di principi di sostenibilità in tutti i livelli dell'organizzazione. Tale modello di sviluppo sostenibile è, infatti, integrato nei processi di *business dell'azienda* (*Pianificazione, Gestione, Controllo e Reporting, Comunicazione e Stakeholder engagement*).

Consapevole del ruolo – anche sociale – rivestito da Snam, sin dal 2011 l'azienda ha rilanciato il proprio impegno per concretizzare una nuova forma di "*cittadinanza d'impresa*" fondata su progetti e

iniziative finalizzati alla creazione di valore condiviso con i territori e le comunità di riferimento. Nel quadro delle azioni che testimoniano il crescente impegno nel campo della creazione di valore si collocano (i) il processo di gestione dei fornitori al fine di garantire all'azienda maggiore affidabilità, adattabilità e competitività, generando al contempo un corretto sviluppo imprenditoriale; (ii) il processo di realizzazione di nuovi investimenti volto a presiedere le attività di realizzazione delle infrastrutture, assicurando le attività di coordinamento e controllo della gestione dei progetti di investimento e garantendo l'applicazione di metodologie e tecniche di *project management* e il rispetto degli obiettivi di tempi, costi e qualità; (iii) il processo di gestione dei siti e più in generale degli asset aziendali al fine di garantirne il mantenimento e l'esercizio secondo *standard* di qualità definiti da Snam e da vincoli regolatori; e (iv) il processo di erogazione del servizio attraverso cui Snam intende soddisfare gli obblighi di servizio in ognuno dei *business* in cui opera, coerentemente con gli obiettivi e la strategia aziendale¹⁰.

5. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI SNAM

Il sistema di governo societario di Snam – quale insieme di regole e metodologie di pianificazione, gestione e controllo necessarie al funzionamento della Società è stato delineato dal Consiglio di Amministrazione (i) nel rispetto della normativa, a cui la società è soggetta in quanto Emittente quotato, (ii) in adesione al Codice di Autodisciplina e (iii) alle best practice nazionali e internazionali con cui la Società si confronta. Il sistema di governo societario presta altresì particolare attenzione al rispetto della Normativa *Unbundling*¹¹, tenuto conto delle specificità delle attività svolte da Snam e dalle sue Controllate, soggette alla regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

⁹ Il Global Compact rappresenta la più importante iniziativa nel campo della sostenibilità a livello internazionale, finalizzata a promuovere e diffondere i dieci principi etici globali in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione.

¹⁰ Maggiori informazioni in merito ai progetti volti alla creazione di un valore condiviso sono disponibili al seguente indirizzo internet http://www.snam.it/it/sostenibilita/reporting_e_performance/il_bilancio_di_sostenibilita.html.

¹¹ Si veda per maggiori informazioni la Sezione III, Capitolo 9 della Relazione.

Tale sistema è fondato su alcuni principi cardine, quali una corretta e trasparente scelta di gestione dell'attività d'impresa assicurata anche attraverso l'individuazione di flussi informativi tra gli organi sociali e un'efficiente definizione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Anche a tale scopo, Snam nel corso del 2013 ha adottato un sistema di *Enterprise Risk Management* composto di regole, procedure e strutture organizzative volte all'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Snam adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale. Lo Statuto delinea le funzioni e le attività dei seguenti organi sociali:

- l'Assemblea degli Azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dei soci e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Oltre alle materie inderogabili previste dalla legge, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono di competenza esclusiva dell'Assemblea le delibere riguardanti la cessione, il conferimento, l'affitto e l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di azienda di rilevanza strategica relative ad attività concernenti il trasporto e il dispacciamento del gas¹².

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria e può compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, delega proprie attribuzioni a uno o più dei propri componenti e può istituire Comitati. In particolare, il Consiglio di

Amministrazione ha istituito i seguenti Comitati nel rispetto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina e dello Statuto sociale¹³:

- Comitato per la Remunerazione;
- Comitato Nomine;
- Comitato Controllo e Rischi.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; controlla altresì l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento. Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, il Collegio sindacale svolge anche le funzioni di vigilanza in qualità di "*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*"¹⁴.

6. STATUTO SOCIALE

Lo Statuto sociale definisce il modello di governance della Società e le principali regole di funzionamento degli organi sociali. Lo Statuto sociale è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/statuto/>).

L'Assemblea straordinaria di Snam del 26 marzo 2013 ha, da ultimo, approvato alcune modifiche statutarie finalizzate anche ad adeguare lo Statuto alle modifiche normative intervenute e a semplificare i procedimenti assembleari. Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli aspetti principali di tali modifiche.

Modifica all'articolo 9

L'Assemblea ha deliberato di eliminare nell'articolo statutario in oggetto la parte che riportava i contenuti dell'art. 126-bis del TUF ("*Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*") nel testo precedente la modifica e integrazione dello stesso operata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 giugno

¹³ Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione si veda la Sezione III, Capitolo 2; per maggiori informazioni sui Comitati si veda la Sezione III, Capitolo 3, della presente Relazione.

¹⁴ Per maggiori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo 4.1, della Relazione.

¹² Per maggiori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo 1, della Relazione.

2012 n. 91 (c.d. decreto correttivo della "Shareholders' Rights"). Il nuovo testo fa rinvio alla normativa vigente. La scelta dell'Assemblea di eliminare il riferimento testuale è finalizzato ad evitare ulteriori modifiche della previsione statutaria in caso di successivi interventi legislativi relativi a tale materia. Lo Statuto sociale assicura in ogni caso il diritto dei soci previsto ai sensi dell'art. 126-bis del TUF di presentare proposte di integrazione dell'ordine del giorno, le cui modalità di esercizio sono, in ogni caso, riportate nell'avviso di convocazione delle assemblee.

Per una finalità di semplificazione dei procedimenti assembleari, l'Assemblea ha deliberato di introdurre nello stesso articolo 9 la previsione di un'unica convocazione per le Assemblee, in coerenza al nuovo testo del primo comma dell'art. 2369 del codice civile (come modificato dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91). È stato coerentemente allineato alla previsione dell'unica convocazione anche l'art. 12 dello Statuto.


Modifiche agli articoli 13, 16 e 20

Al fine di adeguare gli articoli dello Statuto in oggetto alle previsioni del DPCM 25 maggio 2012 sulla separazione proprietaria di Snam da Eni, l'Assemblea ha deliberato di indicare espressamente il divieto per gli amministratori (articolo 13), i direttori generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, societari (articolo 16) e i sindaci (articolo 20) di rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate ovvero intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società.

Per maggiori informazioni sulle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 si vedano le relazioni sui punti all'ordine del giorno sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/assemblea-azionisti/Verbal_i_documenti.html).



7. SINTESI GRAFICA DELLA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO



>	Comitato Controllo e Rischi	Francesco Gori - Presidente Sabrina Bruno Andrea Novelli Pia Saraceno
>	Comitato per la Remunerazione	Elisabetta Oliveri - Presidente Andrea Novelli Pia Saraceno
>	Comitato Nomine	Alberto Clò - Presidente Roberta Melfa Elisabetta Oliveri
>	Gestore Indipendente Combinato Garante Unbundling: Bruno Clerico Titinet	Carlo Malacarne - Presidente Paolo Bacchetta Marco Galletti Francesco Iovane Paolo Mosa
>	Organismo di Vigilanza 231 Garante del Codice Etico	Mario Molteni - Presidente Giovanni Maria Garegnani Ugo Lecis Silvio Bianchi Bruno Clerico Titinet
>	Responsabile Internal Audit	Silvio Bianchi
>	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	Antonio Paccioletti

⁽¹⁾ Amministratori designati dalla lista presentata da CDP Reti S.r.l.

⁽²⁾ Amministratori designati dalla lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

⁽³⁾ Amministratori Indipendenti

⁽⁴⁾ Sindaci designati dalla lista presentata da CDP Reti S.r.l.

⁽⁵⁾ Sindaci designati dalla lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza



Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data di approvazione della Relazione

SEZIONE II

1. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

La tabella seguente riporta la struttura del capitale sociale di Snam che, alla data di approvazione della Relazione, ammonta a euro 3.571.187.994,00, suddiviso in n. 3.381.638.294 azioni nominative, ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Categorie Azioni	N. Azioni	% Rispetto al capitale sociale	Mercato di quotazione ⁽¹⁾	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale	3.381.638.294	100	MTA	Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. I possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

⁽¹⁾ Il titolo Snam è quotato all'interno dell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana ed è presente nei primari indici internazionali (STOXX, S&P, MSCI, FTSE), nonché nei principali indici di sostenibilità (Dow Jones Sustainability, FTSE4Good, Stox Global ESG Leaders, ECPI, Vigeo e CDP).

Le azioni proprie in portafoglio alla data di approvazione della Relazione ammontano a 1.366.650, pari allo 0,04% del capitale sociale; il capitale flottante è pari al 61,42%.



La partecipazione di Eni nel corso dell'esercizio 2013 è scesa dal 20,23% all'8,54%. La capitalizzazione di borsa della Società è incrementata da euro 11.893 milioni al 31 dicembre 2012 a euro 13.803 milioni alla data di approvazione della Relazione.

2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI E AL DIRITTO DI VOTO

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni. Le disposizioni di legge di seguito descritte prevedono alcune restrizioni al trasferimento e limitazioni al possesso di azioni.

L'articolo 19 del D.lgs. 93/2011 dispone che lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non possa:

- (i) esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
- (ii) nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di

un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e, allo stesso tempo, esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale².

Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dal 15 ottobre 2012 (data in cui Eni ha ceduto alla società CDP Reti S.r.l. il 30% meno un'azione del capitale votante di Snam), i diritti di voto attribuiti alle azioni acquisite (anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati) nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d'energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19 del D.lgs. 93/2011.

In ottemperanza alle citate disposizioni all'azionista Eni, così come a qualunque altra società che eserciti attività di produzione e vendita di gas e/o di energia elettrica, è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea rimanendo, invece, in capo allo stesso i diritti patrimoniali relativi alle azioni Snam possedute. Per maggiori informazioni in merito alla Normativa *Unbundling* si veda la Sezione III, Capitolo 9.

3. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Nella tabella sono riportati gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di Snam alla data di approvazione della Relazione (sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti).

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale ordinario
CDP S.p.A.	CDP Reti S.r.l. ⁽¹⁾	30,00 ⁽²⁾
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Eni	8,54 ⁽³⁾

(1) società interamente detenuta da CDP

(2) la percentuale di partecipazione al capitale sociale, lievemente superiore al 30%, è del 30,00000002%

(3) all'azionista Eni è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea

² Tali diritti comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa.



4. DISTRIBUZIONE DELL'AZIONARIATO

Nella tabella è riportata la ripartizione dell'azionariato per area geografica alla data di approvazione della

Relazione (sulla base delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni a disposizione della Società).

Azionariato	Incidenza sul capitale sociale (%)
Italia	54,45
Europa Continentale	15,15
USA e Canada	14,26
Uk e Irlanda	11,48
Resto del Mondo	4,66
Totale	100,00

5. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI E POTERI SPECIALI

Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali.

Poteri speciali

Diversi Stati dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, hanno introdotto alcuni poteri speciali dello Stato esercitabili con riferimento all'operatività e agli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali poteri si traducono generalmente in un diritto di controllo dello Stato su determinati cambiamenti della compagine proprietaria delle società soggette a tali disposizioni e/o in un diritto di veto all'assunzione di determinate decisioni strategiche.

A seguito dei rilievi effettuati dagli organi dell'Unione Europea sulla normativa italiana in materia dei poteri speciali dello Stato³ (cd. normativa sulla "golden share"), e dopo successivi interventi normativi⁴, il Governo Italiano ha emanato il decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modifiche, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56) che disciplina i "poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni". La nuova normativa

prevede una distinta disciplina relativamente ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, da una parte, e "agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" dall'altra.

Quadro di riferimento normativo di interesse per Snam

Per quanto di interesse per Snam, l'art. 2 del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che con uno o più regolamenti, adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, siano individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (gli "Attivi Rilevanti").

È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto o operazione adottato da una società che detiene uno o più degli Attivi Rilevanti e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità dei medesimi Attivi Rilevanti o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti Attivi Rilevanti.

Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può: (i) comunicare l'eventuale veto; (ii) imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniquale volta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi

³ Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2010.

pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'operazione può essere effettuata.

Si prevede, inoltre, che l'acquisto, a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea di partecipazioni in società che detengono gli Attivi Rilevanti debba essere notificato, sempre entro 10 giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può, entro 15 giorni dalla notifica: (i) condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; (ii) opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione di specifici impegni. Anche in questo caso, decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

La legge stabilisce altresì che tali poteri possano essere esercitati *"esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori"*.

La normativa sopra descritta, in base all'art. 3 del decreto legge 21/2012, abroga le disposizioni della normativa sulla *"golden share"*⁵ a decorrere dalla entrata in vigore dei predetti decreti e regolamenti volti a individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Alla data di approvazione della Relazione è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 n. 253, il *"regolamento di individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale"*, in cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013 n. 129,

è stato inserito l'articolo 2-bis relativo agli *"attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni"*, mentre non risulta ancora completato l'iter di adozione di un regolamento per il settore dell'energia.

Poteri Speciali e ambito di applicazione per Snam

Lo Statuto - fino all'abrogazione, avvenuta con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2010⁶ - conteneva una specifica disposizione che attribuiva al Consiglio di Amministrazione di Snam la facoltà di esercitare il gradimento all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni, che superavano una percentuale determinata del capitale sociale, acquisite da soggetti riferibili allo Stato o ad amministrazioni pubbliche nonché a soggetti che svolgevano attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale.

Diversamente il DPCM 23 marzo 2006 individuava Snam, *"ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da esercitarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive"*.

In base a tale normativa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è titolare di poteri speciali da esercitarsi nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004⁷.

I poteri speciali riguardano, in sintesi, la facoltà di:

- opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 332/1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da

⁶ Tale articolo, per espressa previsione contenuta all'interno dello Statuto, ha cessato di avere efficacia al 30 settembre 2009 (i.e. alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe del trasporto e dispacciamento del gas naturale immediatamente successivo a quello che terminava il 30 settembre 2005).

⁷ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. Rimane ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1, secondo il quale i poteri speciali in questione possono essere esercitati "esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione".

⁵ Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. L'opposizione viene effettuata quando l'operazione è considerata pregiudizievole per gli interessi vitali dello Stato;

- opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del TUF (patti parasociali), nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Anche in questo caso, l'opposizione è debitamente motivata in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi agli interessi vitali dello Stato;
- veto all'adozione di delibere di particolare importanza per la Società (per tali intendendosi le delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, modifica dello statuto che sopprime o modifica il contenuto dei "poteri speciali") sempre in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato;
- nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Le modalità e i termini per l'esercizio del potere di opposizione e veto, nonché la sospensione, nelle more di decorrenza dei termini per l'opposizione, dei diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono esplicitati nel testo del decreto legge 332/1994.

Le disposizioni sopra descritte, che resteranno in vigore fino all'emanazione del sopra citato regolamento, allo stato, non hanno trovato applicazione per Snam.

6. MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

7. ACCORDI TRA AZIONISTI

Snam non è a conoscenza di patti parasociali o altri accordi tra azionisti ai sensi dell'articolo 122 del TUF (né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge).

8. CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

Snam e le sue Controllate sono parte di accordi significativi (divulgati senza arrecare pregiudizio per la Società) che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono in caso di acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP. In particolare si tratta di accordi di finanziamento bancario che prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto, a seguito dell'acquisto del controllo di Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP.

In particolare, relativamente a Snam, alcuni accordi di finanziamento bancario prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto a seguito del verificarsi sia dell'acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP, sia di un declassamento del rating creditizio di Snam oltre soglie definite a seguito di tale acquisto.

Lo Statuto sociale non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF né contempla l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

9. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione non dispone di deleghe per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. Lo Statuto sociale prevede che la Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

10. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Non vi sono azionisti che dichiarano di esercitare il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 dicembre 2013, ha adottato il *“Regolamento in materia di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate”*. Tale documento delinea i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale adottati da Snam nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento che svolge sulle proprie Società Controllate tra i quali, *inter alia*:

- un elevato grado di rispetto della normativa generale e della disciplina di settore vigente;
- l’armonizzazione nella conduzione delle rispettive imprese sociali;
- la massimizzazione del valore per gli azionisti;
- l’attenzione nei confronti dei portatori di interessi qualificati;
- il controllo dei rischi di impresa;
- la trasparenza nei confronti del mercato e il contemperamento tra tutte le componenti dell’azionariato.

Tale regolamento definisce inoltre il quadro uniforme degli assetti di governo, nonché delle regole organizzative e gestionali che consentono di valorizzare il ruolo svolto da Snam, quale soggetto che esercita in modo strategico l’attività di direzione e coordinamento e al contempo tiene adeguatamente in considerazione l’autonomia giuridica e i principi di corretta gestione

societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte dalle Società Controllate. Anche in ragione di ciò, il regolamento è stato oggetto di recepimento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.


Per informazioni sulla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ed estesa volontariamente alle Società Controllate - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, su cui Snam fonda la propria attività e quella delle Controllate nonché a tutela del mercato - si veda la Sezione III, Capitolo 7.4.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO

Le informazioni richieste dall’art. 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF (*“gli accordi tra la società e gli amministratori...che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto”*) sono contenute nell’apposita relazione sulla remunerazione che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea del 15 aprile 2014. La relazione sarà disponibile sul sito internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/remunerazione/index.html>).

Le informazioni richieste dall’art. 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF (*“le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione III, Capitolo 2).





Struttura del Sistema di Governo Societario adottato dalla Società

SEZIONE III

1. ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il *management* della Società e i suoi azionisti. Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam ha adottato diverse misure tese a favorire la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l'esercizio dei loro diritti.

In particolare, Snam ha apportato, nel corso del 2010, modifiche statutarie conseguenti al recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. "*Shareholders' Rights Directive*").

Attraverso l'introduzione di istituti per i quali la normativa attribuisce alle società la facoltà di scelta, la Società ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante designato dalla società con azioni quotate). Lo Statuto sociale prevede un'unica convocazione sia per l'Assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate alla legge e con le maggioranze stabilite ai sensi di legge, fatto salvo quanto di seguito descritto.



In base a quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria autorizza altresì le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica inerenti attività di trasporto e di dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate alla legge, fatto salvo quanto di seguito descritto, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

La Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito a:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice civile, anche quali richiamati per la scissione;
- l'istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Regolamento assembleare

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, l'Assemblea degli azionisti è disciplinata da un regolamento assembleare che prevede l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee della Società e garantisce il diritto a ciascun socio intervenuto di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

La Società ha adottato un regolamento assembleare con delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 luglio 2001 (successivamente modificato il 27 aprile 2004 e il 13 aprile 2011), consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/assemblea-azionisti/regolamento_assemblee.html).

Diritto di intervento in assemblea

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto, dal regolamento assembleare e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Per la legittimazione all'intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge, che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata. I relativi documenti sono conservati presso la società.

Il regolamento assembleare disciplina, tra l'altro, le modalità attraverso le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. In particolare, in apertura dei lavori il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e fissa la durata massima di ciascun intervento. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno.

Per agevolare la partecipazione azionaria, lo Statuto prevede che la Società metta a disposizione delle

associazioni di azionisti dotate dei requisiti previsti dalla normativa vigente spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue Controllate. Le modalità e i termini di tale raccolta vengono concordati di volta in volta con i legali rappresentanti di dette associazioni.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni "price sensitive".

Assemblee durante l'esercizio 2013

Nell'esercizio 2013 l'Assemblea si è riunita una sola volta il 26 marzo 2013, in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio 2012;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo;
- l'approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- il rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17 e 20 dello Statuto sociale (si veda la Sezione I, Capitolo 6, della Relazione).

All'Assemblea sono intervenuti tutti gli amministratori. È altresì intervenuto il Presidente del Comitato per la Remunerazione, il quale ha introdotto le linee guida della politica di remunerazione seguita dalla Società. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013, si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa, depositando le relazioni sulle proposte di deliberazione presso la sede della società, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicandole sul sito della Società nei termini di legge. Tali relazioni sono altresì state inviate a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnate all'ingresso della sala assembleare, assieme all'ulteriore documentazione utile ad un'adeguata informativa.



2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 RUOLO E FUNZIONI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove. Il numero dei componenti e la durata della loro carica sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti¹.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, si è riservato una serie di attribuzioni, che si aggiungono a quelle non delegabili per legge e in generale a quelle del Codice di Autodisciplina. La descrizione di tali attribuzioni è consultabile sul sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/sistema-corporate-governance/>).

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 26 marzo 2013 ha approvato, da ultimo, un proprio Regolamento volto a disciplinare le modalità (i) di convocazione, (ii) di svolgimento dei lavori consiliari e (iii) di verbalizzazione.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è inviata di norma almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza. La documentazione completa ed esaustiva relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione degli amministratori e dei Sindaci effettivi, da parte del Segretario del Consiglio, almeno 5 giorni prima della data della riunione², salvi casi eccezionali.

All'inizio di ogni adunanza consiliare, ad amministratori e sindaci è richiesto di dare notizia al Consiglio ed al Collegio di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società.

¹ La Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito a: (i) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile, anche quali richiamati per la scissione; (ii) l'istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

² La versione precedente del regolamento assembleare prevedeva che la documentazione fosse messa a disposizione almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.

Alle riunioni consiliari, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, possono intervenire (e nel corso del 2013 sono intervenuti) i responsabili delle funzioni aziendali competenti della Società al fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel corso del 2013:

- il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte;
- alle riunioni è intervenuto in media il 98% degli amministratori;
- la presenza degli amministratori indipendenti è stata in media di circa il 96,4%;
- la durata media delle riunioni del Consiglio è stata di 172 minuti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, almeno trimestralmente, in osservanza delle scadenze di legge. In data 12 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Calendario degli eventi societari 2014³" (successivamente diffuso al mercato) che tiene in considerazione le date (i) delle principali adunanze consiliari riguardanti l'informativa finanziaria, (ii) dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2013, (iii) delle presentazioni agli analisti e conference call, (iv) del pagamento del dividendo e dell'acconto, da diffondere al mercato (c.d. Calendario Finanziario) ai sensi del vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Tale calendario è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/investor-relations/calendario-finanziario/2014/>).

Esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari

In coerenza con la normativa relativa alle materie non delegabili e alle attribuzioni che il Consiglio si è riservato, il Consiglio di Amministrazione definisce, su proposta dell'Amministratore Delegato, le linee strategiche e gli obiettivi della Società e del Gruppo, incluse le politiche di sostenibilità. Nel rispetto della Normativa *Unbundling*, esamina e approva, monitorandone annualmente l'attuazione, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché gli accordi di carattere strategico della

Società e, previo parere vincolante dell'Amministratore Delegato (nella sua qualità di componente del Gestore Indipendente Combinato) il piano annuale e pluriennale delle infrastrutture.

Il Consiglio esamina e approva il *budget* della Società e quello consolidato, la relazione semestrale ed i resoconti intermedi di gestione della Società e quelli consolidati, previsti dalla normativa vigente, Bilancio di Sostenibilità e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, da portare all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2013 ha approvato il Piano quadriennale del Gruppo Snam 2013-2016 e il Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture 2013-2016 delle Controllate. L'attività di monitoraggio dei Piani relativa all'anno 2013 sarà svolta nell'ambito dei Consigli di Amministrazione che nel 2014 esamineranno il primo, secondo e terzo *forecast*.

Definizione del governo societario e della struttura di gruppo

Il Consiglio di Amministrazione definisce il sistema e le regole di governo societario della Società e del Gruppo. In particolare, sentito il Comitato Controllo e Rischi, adotta regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi; adotta, inoltre una procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle sue Controllate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società controllate. Valuta annualmente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Società Controllate, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- definisce, in particolare, previo parere del Comitato

³ Il "Calendario degli eventi societari 2014" prevede che il Consiglio si riunisca 5 volte nel corso del 2014. Il Consiglio di Amministrazione potrà programmare le date delle ulteriori adunanze. Alla data della presente Relazione una riunione del Consiglio di Amministrazione si è già tenuta.

Controllo e Rischi, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo da assicurare l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi della Società e delle sue Controllate, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Società e del Gruppo coerente con gli obiettivi strategici individuati. Valuta, con cadenza annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto nonché la sua efficacia;

- valuta, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- approva con cadenza almeno annuale il Piano di *Audit* predisposto dal Responsabile Internal Audit, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentiti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il Collegio Sindacale;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale il responsabile Internal Audit, definendone, previa verifica del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione coerentemente con le politiche retributive della Società; assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle disposizioni del codice civile e del Codice di Autodisciplina, nell'adunanza del 27 febbraio 2014, ha valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia di attività svolta da Snam e Controllate.

Valutazione del generale andamento della gestione e rapporti con gli organi delegati

Il Consiglio valuta nel continuo il generale andamento della gestione, anche attraverso l'analisi delle informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione:

- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, nello specifico, le informazioni

ricevute dagli organi delegati, prestando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e confrontando periodicamente i risultati conseguiti, risultanti dal bilancio e dalle situazioni contabili periodiche, con quelli di budget;

- attribuisce e revoca deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato, individuato quest'ultimo quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, definendone i limiti e le modalità di esercizio e determinando, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la retribuzione connessa alle deleghe;
- può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono almeno trimestralmente al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale sull'esercizio delle deleghe conferite e sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Controllate nonché sulle operazioni con parti correlate. L'informativa dovrà essere tempestiva qualora si tratti di operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Approvazione delle operazioni di rilievo significativo di Snam e delle sue Controllate e criteri per la loro individuazione

Il Consiglio delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, in merito alle operazioni della Società e delle Controllate, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società e il Gruppo. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi ai rapporti commerciali intercorrenti fra la Società e le Controllate e/o terzi.

Sono considerate di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario operazioni con ad oggetto:

- acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di aziende o rami d'azienda (incluso affitto e usufrutto), immobili e/o partecipazioni, di valore superiore a 100 milioni di euro;
- i contratti di vendita di beni e/o servizi oggetto dell'attività commerciale della Società e delle Società

Controllate e di somministrazione, di importo superiore a 1 miliardo di euro e/o di durata superiore a 15 anni;

- contratti direttamente afferenti alle attività indicate nell'oggetto sociale e/o relativi alla gestione corrente delle attività sociali di valore superiore a 100 milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- la stipula, la modifica e la risoluzione di contratti di apertura di credito superiori a 2 miliardi di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- fideiussioni e altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere da imprese nelle quali la Società è titolare, direttamente o indirettamente di una partecipazione al capitale sociale, di ammontare superiore a 100 milioni di euro e, in ogni caso, se l'ammontare non è proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;
- fideiussioni a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi di ammontare superiore a 100 milioni di euro;
- contratti di intermediazione della Società.

Le attività e i processi della Controllata Italgas relativi alla individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e la formulazione dell'offerta tecnica ed economica per la partecipazione alle suddette gare, non sono oggetto di discussione o preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam⁴.

Valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha effettuato, per l'esercizio 2013, la prima valutazione del Consiglio e dei Comitati in questo mandato. Il processo di valutazione seguito è stato condotto in conformità a quanto raccomandato dal criterio applicativo 1.C.1., lett. g) del Codice di Autodisciplina e in linea con le più recenti best practice internazionali.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi, come in anni precedenti, di un consulente esterno e, con il supporto

del lavoro istruttorio del Comitato Nomine e a esito di un processo competitivo, ha scelto di farsi assistere da una società di consulenza (Crisci & Partners – Shareholders and Board Consulting), specializzata nelle prassi di corporate governance e indipendente, che non avesse in essere e non avesse avuto negli ultimi due anni rapporti economici con Snam, al di fuori di quelli intrattenuti con il Consiglio. Nella convinzione che una società con expertise professionale e focus dei suoi servizi professionali, orientati solo agli Azionisti e al Consiglio, favorisca un confronto più approfondito e indipendente con tutti i membri del Consiglio, ampliando nel contempo le possibilità di raffronto con le best practice.

L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari di Snam è stata condotta da due professionisti senior attraverso interviste – basate su una traccia aperta – che si sono svolte nei mesi di gennaio e febbraio 2014. Prima di effettuare le interviste, i professionisti coinvolti hanno effettuato un'attenta lettura della documentazione e dei verbali del Consiglio e dei Comitati ed hanno incontrato preventivamente i membri del Comitato Nomine, il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società e, come osservatori, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le interviste, attentamente personalizzate, dei Consiglieri di Snam sono state condotte con un orientamento ai seguenti principali obiettivi:

- assistere i Consiglieri nel valutare coinvolgimento, competenze, preparazione e leadership apportati da ciascuno al Consiglio di Amministrazione, oltre a riflettere sui comportamenti da loro adottati in esso;
- aiutare a evidenziare le aree più positive del Consiglio e, ancor più, le aree da migliorare sia del Consiglio che dei Comitati nonché le azioni più utili per accrescerne la funzionalità ed efficacia;
- orientare i Consiglieri allo sviluppo del funzionamento futuro del Consiglio, stimolandoli a leggere negli esiti dell'autovalutazione gli spazi di dove e come poter accrescere il contributo di squadra e collegialità di advisorship, oltre che di monitoring, al vertice di Snam.

Le interviste effettuate sono state quindi focalizzate sui diversi aspetti attinenti alla composizione e al funzionamento del Consiglio e dei Comitati, con particolare attenzione a:

⁴ Tale disposizione è stata introdotta in ottemperanza al Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Ai sensi dell'articolo 38 del Provvedimento CDP doveva far sì che il Consiglio di Amministrazione di Snam formalizzasse nei rilevanti documenti interni di Snam e Italgas, la regola secondo la quale le attività e i processi di Italgas relativi all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione dell'offerta tecnica ed economica per la partecipazione alle suddette gare, non devono essere oggetto di discussione o preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam. Per maggiori informazioni in merito agli adempimenti che, in conformità al Provvedimento, sono stati adottati da Italgas si rinvia al successivo Capitolo 9 della Relazione.

- dimensione e composizione del Consiglio, tenendo conto delle esperienze e competenze dei Consiglieri;
- *tenure* e coesione dei Consiglieri;
- organizzazione e qualità dell'*induction*, delle informazioni, delle riunioni e del processo delle decisioni e, in generale, degli aspetti di funzionamento del Consiglio;
- rapporti del Consiglio con l'Amministratore Delegato e con il *management*;
- ruolo di monitoraggio, ruolo di risorsa e ruolo strategico del Consiglio;
- ruolo, funzionamento, interazione con il Consiglio dei Comitati endoconsiliari.

Gli esiti della valutazione per il 2013, hanno evidenziato un giudizio dei Consiglieri di Snam di adeguatezza della dimensione e di composizione, particolarmente appropriata del Consiglio e dei Comitati, in termini di tipologia, articolazione e qualità delle competenze ed esperienze dei suoi membri.

Positiva da parte dei Consiglieri la valutazione del funzionamento complessivo del Consiglio, in considerazione del suo recente rinnovo, quasi totale. Molto utile, il programma iniziale di *induction* che è stato giudicato ben realizzato, anche in relazione a ulteriori approfondimenti che verranno fatti su temi specifici, nel prosieguo del mandato.

Il flusso informativo a supporto dei lavori consiliari è stato giudicato buono, ancorché ampio; la presentazione delle materie in discussione e la rendicontazione sulla gestione, da parte dell'Amministratore Delegato, sono in particolare considerate aree di eccellenza.

Un buon lavoro è considerato quello svolto dal Consiglio in relazione ad alcuni aggiornamenti apportati alla governance. Spazi di miglioramento sono stati evidenziati dai Consiglieri nella coesione, ancora in sviluppo, del Consiglio, nella possibilità di utilizzo di "*executive summary*" per le documentazioni più voluminose e, infine, nell'opportunità di organizzare un riunione annuale di *off-site* in corrispondenza della disamina e dell'approvazione del piano strategico. La totalità dei Consiglieri è consapevole di queste opportunità ed è impegnata a perseguirle nell'immediato futuro.

Crisci & Partners, nel contesto di facilitatore del processo e dell'esperienza dell'autovalutazione del

Consiglio di Amministrazione, condivide le valutazioni e le considerazioni avanzate dai Consiglieri sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati e ne conferma il buon livello di compliance con le previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha esaminato e discusso gli esiti dell'autovalutazione, presentatigli dall'*advisor* Crisci & Partners, e ne ha confermato la sua positiva valutazione d'insieme.

Deroghe al divieto di concorrenza

L'Assemblea degli Azionisti non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2390 del codice civile.

Altre funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- istituisce i Comitati Interni del Consiglio, con funzioni propositive e consultive, nominandone i membri, stabilendone i compiti e approvandone i regolamenti;
- riceve dai Comitati Interni del Consiglio un'informativa periodica semestrale;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, i Direttori Generali, conferendo loro i relativi poteri;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto, curando che lo stesso disponga di adeguati poteri e mezzi;
- assicura che sia identificato il soggetto incaricato della struttura responsabile della gestione dei rapporti con gli azionisti;
- definisce, esamina le proposte del Comitato per la Remunerazione, la politica per la remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate e i sistemi di *compensation*; inoltre dà attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari deliberati dall'Assemblea; approva la Relazione sulla Remunerazione da presentare all'Assemblea degli azionisti; valuta, previo parere necessario del Comitato per la Remunerazione, il contenuto del voto in tema di Relazione sulla Remunerazione espresso dall'Assemblea degli azionisti e le proposte del Comitato in merito all'adeguatezza, coerenza complessiva e applicazione della Politica di

remunerazione degli amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata; delibera con riferimento alle Controllate:

- su proposta dell'Amministratore Delegato, sull'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società Controllate Dirette; e
- su proposta del Comitato Nomine, sulle designazioni dei componenti degli organi delle società controllate incluse nell'area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche;
- formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea degli azionisti;
- esprime agli azionisti, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, tenuto conto anche degli esiti della valutazione annuale sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;
- esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio, per la loro particolare rilevanza e delicatezza.

2.2 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 ha confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Bini Smaghi⁵.

Il Presidente svolge principalmente i seguenti compiti:

- presiede l'Assemblea degli azionisti, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- ha la rappresentanza legale della società;
- intrattiene rapporti e relazioni di rilevanza strategica con organi istituzionali e autorità internazionali, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno, d'intesa con l'Amministratore Delegato. Ha un ruolo di impulso e vigilanza sui lavori del Consiglio, ne coordina i lavori, sovrintende al suo buon funzionamento, assicurando l'adeguata informativa dei consiglieri. Verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio;

- sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato da sottoporre al Consiglio, relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del responsabile Internal Audit;
- valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato di nomina dei Direttori Generali, del Dirigente Preposto e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente non è il principale responsabile della gestione della Società (*Chief Executive Officer*) né l'azionista di controllo.

2.3 ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 26 marzo 2013 ha confermato Amministratore Delegato Carlo Malacarne⁶, attribuendogli le funzioni di *Chief Executive Officer* e conferendogli tutte le attribuzioni e i poteri che non sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della Società.

Nei confronti dell'Amministratore Delegato non ricorre la situazione di *interlocking directorate*, così come definita nel criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina⁷.

2.4 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Nomina

L'articolo 13 dello Statuto sociale prevede per la nomina del Consiglio di Amministrazione un meccanismo del voto di lista strutturato in modo tale da consentire la presenza in Consiglio di Amministrazione di Consiglieri designati dagli azionisti di minoranza e il rispetto dei criteri di equilibrio di genere in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 147-ter del TUF. In particolare, lo Statuto sociale prevede, con maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, che almeno un amministratore, se il Consiglio è composto di un numero di membri non superiore a sette, oppure almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto

⁵ Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Lorenzo Bini Smaghi, per la prima volta, Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2012.

⁶ Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Carlo Malacarne, per la prima volta, Amministratore Delegato in data 8 maggio 2006.

⁷ Il criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina prevede che "il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)".

da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF⁸.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite statutario di minimo cinque e massimo nove membri, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Sono legittimati a presentare le liste gli azionisti che, soli o congiuntamente ad altri, rappresentino la percentuale minima calcolata ai sensi della normativa vigente (pari al 1% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione e votare per una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere (con arrotondamento in caso di numero decimale al numero intero inferiore). I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento Emittenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente alle liste devono, inoltre, essere depositati:

- il *curriculum* professionale di ogni candidato;

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e di eventuale indipendenza. L'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità devono essere comunicate dagli amministratori nominati alla Società.

Meccanismo del voto di lista per l'elezione degli amministratori

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità di nomina dell'organo amministrativo attraverso il meccanismo del voto di lista, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale:

- dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale, frazionario inferiore all'unità, all'intero inferiore;
- i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

⁸ Ossia, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

- c. qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
- d. qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il

numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

- e. per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Composizione

L'Assemblea tenutasi il 26 marzo 2013 ha fissato in nove il numero dei consiglieri e la durata in carica in tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Nella seguente tabella sono riportati gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle liste dalle quali gli stessi sono stati eletti e degli amministratori per i quali è stato espressamente indicato nella lista il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Consigliere	Carica e Qualifica	Lista da cui sono stati designati
Lorenzo Bini Smaghi	Amministratore non esecutivo e Presidente	Lista CDP Reti S.r.l.
Carlo Malacarne	Amministratore Delegato	Lista CDP Reti S.r.l.
Sabrina Bruno	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Alberto Clò	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista CDP Reti S.r.l.
Francesco Gori	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Roberta Melfa	Amministratore non esecutivo	Lista CDP Reti S.r.l.
Andrea Novelli	Amministratore non esecutivo	Lista CDP Reti S.r.l.
Elisabetta Oliveri	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Pia Saraceno	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista CDP Reti S.r.l.

(1) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, il numero di amministratori di genere femminile è aumentato. Attualmente il genere femminile è rappresentato in Consiglio di Amministrazione da 4 componenti su 9, in numero quindi maggiore rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate ed al risultato delle votazioni in occasione dell'Assemblea del 26 marzo 2013 sono consultabili sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/assemblea-azionisti/Verbal_i_documenti.html). Per i dettagli circa la data di nomina e scadenza dei consiglieri, si veda tabella Allegato 1 alla Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 26 marzo 2013 ha confermato Marco Reggiani, Direttore Affari Legali, Societari e *Compliance* di Snam, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Durata in carica, cessazione e decadenza

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le disposizioni di legge⁹. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 27 febbraio 2014 ha attestato (i) che non sussistono in capo ai Consiglieri cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile; e (ii) che non sussistono in capo al Dirigente Preposto, sulla base della dichiarazione dallo stesso rilasciata, cause di incompatibilità previste dalla Statuto e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile¹⁰.

Curricula

Il curriculum professionale di ciascun Consigliere è consultabile sul Sito Internet della Società. (<http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/Consiglio-di-Amministrazione/>). Di seguito si riporta una sintesi.

Lorenzo Bini Smaghi



È nato a Firenze nel 1956. Laureato in Economia all'Università Cattolica di Lovanio nel 1978, due anni dopo ha conseguito un *Master of Arts* in Economia presso la *University of Southern California* e una laurea in

scienze politiche presso l'Università di Bologna. Nel 1988 ha inoltre ottenuto un PhD presso la *University of Chicago*. È stato Presidente della SACE S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea d'Investimenti, Finmeccanica e MTS S.p.A.

Dal giugno 2005 al novembre 2011 è stato membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Dal 1° ottobre 2013 è Consigliere non esecutivo di Morgan Stanley International. È *Visiting Scholar* all'*Harvard's Weatherhead Center for International Affairs*. Lorenzo Bini Smaghi è inoltre membro della A-List dei "*Commentators for the Financial Times*", oltre che Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Presiede l'*"Italian Chapter"* degli *Alumni* della *University of Chicago*. Dal 1° gennaio 2012 al 26 novembre 2012 è stato Presidente del

⁹ Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

¹⁰ L'articolo 147-quinquies del TUF prevede che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF". Tali requisiti sono stati stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 2000 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").

Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.
Dal 15 ottobre 2012 è Presidente di Snam.

Carlo Malacarne



È nato a Pavia nel 1953. Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un breve periodo presso la Società Selecontrol ha iniziato la sua carriera alla Snam S.p.A. nel servizio tecnico trasporto gas. Successivamente

come Direttore telecomunicazioni e sistemi di processo ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione del Gruppo Eni. Nel marzo 1998 è stato nominato Direttore Costruzioni con il compito di assicurare la realizzazione degli investimenti affidati sia in Italia che all'estero. Nel luglio 1999 è stato nominato Direttore Gestione Rete Italia. Dopo la costituzione di Snam Rete Gas S.p.A., nel luglio 2001 è stato nominato Direttore Generale Attività Operative della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società GNL Italia S.p.A. Dal 26 novembre 2012 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. Nel novembre 2013 è stato nominato Presidente di Confindustria Energia. È Amministratore Delegato di Snam dal maggio 2006.

Sabrina Bruno



È nata a Cosenza nel 1965. È professore associato di Diritto Commerciale nella Facoltà di Economia dell'Università della Calabria dal 2002. Ha ottenuto l'abilitazione nazionale a professore

ordinario di Diritto Comparato nel 2013. È docente a contratto di *Business and Company Law* dal 2006 presso la LUISS G. Carli di Roma. È stata ricercatore di diritto commerciale presso l'Università della Calabria dal 1993 al 2001. Avvocato, iscritta nell'Albo speciale del Consiglio dell'Ordine di Roma dal 1991. Nel 2010 è stata *Fulbright Visiting Scholar* presso la *Harvard Law School*. Nel 1995 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto privato comparato e diritto della Comunità Europea presso l'Università di Firenze. Nel 1994 ha conseguito il

Degree of Master of Letters (M.Litt.), di durata triennale, presso la *Oxford University*. Si è laureata nel 1987 in Giurisprudenza *cum laude* presso la LUISS G. Carli. È amministratore non esecutivo e indipendente e presidente del Comitato Controllo e Rischi di Banca Profilo S.p.A. dal 2012. È stata sindaco effettivo di Telecom Italia S.p.A. nel 2012. È *Academic Member* dell'*European Corporate Governance Institute* dal 2014. È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini dal 2010. È membro della *Italian Linacre Society* dal 1995. È autrice di due monografie e di vari articoli e saggi in materia di diritto societario e di corporate governance.

Alberto Clò



È nato a Bologna nel 1947. È professore ordinario di Economia Applicata presso l'Università degli Studi di Bologna. È Direttore Responsabile della Rivista "*Energia*" e membro del comitato scientifico

di riviste nazionali e internazionali. È stato Ministro dell'Industria e del Commercio con l'estero della Repubblica Italiana nel governo Dini e Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Industria e dell'Energia dell'Unione Europea nel primo semestre 1996. È amministratore indipendente di Atlantia e De Longhi.

Francesco Gori



È nato a Firenze il 15 maggio 1952. Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze. Entra in Pirelli nel 1978 dove, dopo

diverse esperienze in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del settore Pneumatici nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre nel 2006 e, nel 2009, anche direttore generale di Pirelli & C. Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi è eletto presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria manifatturiera della gomma. Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Roberta Melfa

È nata a Roma nel 1962. Si è laureata *cum laude* in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1986/1987. Ha conseguito l'abilitazione

all'esercizio della professione di Avvocato nel 1990. È Responsabile Area Legale, Affari Societari e Compliance di Cassa Depositi e Prestiti.

Andrea Novelli

È nato a San Benedetto del Tronto (AP) nel 1978. Si è laureato *cum laude* in economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 2002.

È dirigente di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 2004 e dal 2009 riveste il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrazione Pianificazione e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È *Financial Controller del Supervisory Board* di STMicroelectronics N.V.

Elisabetta Oliveri

È nata a Varazze (SV) nel 1963. È laureata con lode in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova. Ha ricoperto incarichi di vertice in aziende multinazionali.

È stata prima Direttore Generale e poi Amministratore Delegato di Sirti S.p.A. Attualmente è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di ATM S.p.A., di Gruppo L'espresso S.p.A. e di Eutelsat S.A. È, inoltre, Presidente e Fondatrice della "Fondazione Furio Solinas Onlus". È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Pia Saraceno

È nata a Morbegno (SO) nel 1945. Si è laureata in Economia alla Bocconi, specializzandosi successivamente a *Cambridge UK* in economia dello sviluppo. Dopo

un'esperienza di lavoro presso la Montedison, è entrata in IRS nel 1976 divenendone nel 1980 il direttore e dal 1998 al 2000 il Presidente. Dal 2000 al 2011 è stata Amministratore delegato di REF, da cui è nata REF-E nel 2012, di cui è Presidente. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito dell'analisi macroeconomica, promosso e guidato attività di ricerca sui temi del Federalismo e dei settori industriali. Nel 1999 ha costituito l'Osservatorio Energia e promosso lo sviluppo delle attività di ricerca sui temi della liberalizzazione dei settori dell'energia e sui temi ambientali, divenuti negli ultimi anni i suoi principali filoni d'interesse. Ha partecipato all'attività accademica. Dal 2011 insegna Economia dell'Energia e gestione dei beni ambientali nel corso di laurea magistrale di Economia & Management presso l'Università Cattolica di Milano.

Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione si compone, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, di membri non esecutivi, e tra questi di un numero di membri indipendenti tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso nelle decisioni consiliari. Infatti, sul numero totale di 9 Consiglieri, 5 amministratori si qualificano come indipendenti. La presenza degli amministratori indipendenti nell'ambito sia del Consiglio di Amministrazione sia dei Comitati istituiti al proprio interno, costituisce un elemento idoneo ad assicurare adeguata tutela degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013 e del 27 febbraio 2014 ha, altresì, rilevato che gli amministratori non esecutivi, Sabrina Bruno, Alberto Clò, Francesco Gori, Elisabetta Oliveri e Pia Saraceno posseggono i requisiti di indipendenza

stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina¹¹. Il Collegio Sindacale, in occasione della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Nel corso del primo semestre 2014, il Collegio Sindacale procederà alla verifica annuale della corretta applicazione

dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri amministratori, nel mese di dicembre 2013.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, nell'adunanza del 27 febbraio 2014, ha impartito le seguenti direttive ed espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori¹²:

- un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro;

(ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società riportate sotto (i). Inoltre, nel caso del CEO, non può assumere la carica di amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia CEO un altro amministratore della Società;

- un amministratore non esecutivo (anche indipendente), oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in più di due società quotate, italiane o estere, ovvero finanziarie, bancarie o assicurative o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle società indicate; né (ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di otto delle società riportate sotto (i).

Ai fini del calcolo del numero massimo di cariche non rilevano gli incarichi ricoperti all'interno di Snam e delle Società Controllate né nei Comitati di Snam.

Nel caso di superamento del limite massimo di incarichi rilevanti gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. La tabella seguente riporta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori, gli altri incarichi ricoperti dagli amministratori della Società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi.

11 Relativamente ai requisiti di indipendenza degli amministratori il criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina dispone che "[...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a. se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati del presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale anche a base azionaria;
- e. se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Il successivo criterio applicativo 3.C.2 dispone che "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

12 Il criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina dispone che "Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società". Il criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina dispone che "Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente".

13 Ai sensi del criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina.

Amministratore	Altri incarichi rilevanti ricoperti
Lorenzo Bini Smaghi	Amministratore di Morgan Stanley International
Sabrina Bruno	Amministratore di Banca Profilo S.p.A.
Alberto Clò	Amministratore di De Longhi S.p.A. Amministratore di Atlantia S.p.A.
Elisabetta Oliveri	Amministratore di Gruppo L'Espresso S.p.A. Amministratore di Eutelsat S.p.A.
Andrea Novelli	Financial Controller del Supervisory Board di STMicroelectronics N.V.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 27 febbraio 2014 ha accertato che (i) a eccezione dell'Amministratore Delegato, gli amministratori rivestono un ruolo non esecutivo; (ii) l'Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi al di fuori di Snam e delle Società Controllate¹³; (iii) il numero degli incarichi rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai medesimi amministratori è compatibile con l'efficace svolgimento della funzione di amministratore in Snam.

Lead Independent Director

Snam non ha nominato *un lead independent director* in considerazione dell'assenza dei presupposti di cui al criterio applicativo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina e tenuto conto del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società. L'istituzione del *lead independent director*, inoltre, non è stata richiesta dagli amministratori indipendenti.

2.5 PIANI DI SUCCESSIONE

Snam non prevede piani di successione per gli amministratori esecutivi in considerazione della natura dell'azionariato della Società, nonché della circostanza che, ai sensi di legge e di Statuto, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

2.6 SISTEMA DI REMUNERAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Il Consiglio di Amministrazione esamina la relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF, da sottoporre - come previsto dalla norma

richiamata, all'Assemblea degli azionisti. La relazione sulla remunerazione contiene, tra l'altro, la politica sulle remunerazioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione sarà disponibile sul sito internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/remunerazione/>).

3. COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati con funzioni consultive e propositive ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'articolo 16 dello Statuto sociale:

- Comitato per la Remunerazione;
- Comitato Nomine;
- Comitato Controllo e Rischi.

La composizione, i compiti ed il funzionamento dei comitati sono disciplinati dal Consiglio, in appositi regolamenti (consultabili nella sezione "*Governance*" del Sito Internet della Società <http://www.snam.it/it/governance/organ-sociali/comitati/>), nel rispetto dei criteri fissati dal Codice stesso.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013 e del 12 dicembre 2013 ha nominato i componenti dei Comitati. Tutti i Comitati sono composti da tre amministratori, a eccezione del Comitato Controllo e Rischi che si compone di quattro amministratori.

Nello svolgimento delle proprie funzioni i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali, dispongono di risorse finanziarie adeguate e della facoltà di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, su invito e con riferimento a singoli punti dell'ordine del giorno, anche soggetti che non ne siano componenti. Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate a cura dei rispettivi Segretari.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Gestore Indipendente Combinato.

3.1 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Compiti

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori. In particolare:

- a. sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla Remunerazione e in particolare la Politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche (dirigenti di Snam che, nel corso dell'esercizio e insieme all'Amministratore Delegato, sono componenti permanenti del Comitato di Direzione della Società), per la sua presentazione all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, nei termini previsti dalla legge;
- b. esamina il contenuto del voto in tema di Relazione sulla Remunerazione espresso dall'assemblea degli azionisti nel precedente esercizio finanziario ed esprime un parere al Consiglio di Amministrazione;

- c. formula le proposte relative alla remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con riguardo alle varie forme di compenso e di trattamento economico;
- d. formula le proposte relative alla remunerazione dei componenti dei comitati di amministratori costituiti dal Consiglio;
- e. esamina le indicazioni dell'Amministratore Delegato e propone:
 - a. i criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche;
 - b. i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria;
 - c. gli indirizzi generali per la remunerazione degli altri dirigenti di Snam e Controllate;
- f. propone la definizione degli obiettivi di *performance* e la consuntivazione dei risultati aziendali, connessi all'attuazione dei piani di incentivazione e alla determinazione della remunerazione variabile degli amministratori con deleghe;
- g. monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- h. valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica adottata, come descritta alla precedente lettera a), formulando al Consiglio proposte in materia;
- i. svolge i compiti eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate adottata dalla Società;



- j. riferisce al Consiglio sull'attività svolta, almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, nella riunione consiliare indicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k. riferisce sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, tramite il Presidente del Comitato o altro membro da questi designato.

In coerenza con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione esamina annualmente la struttura retributiva del Responsabile Internal Audit, verificandone la coerenza con i criteri generali approvati dal Consiglio per tutti i dirigenti e informando di quanto sopra il Presidente del Comitato Controllo e Rischi in funzione del parere che, al proposito, è chiamato ad esprimere in Consiglio.

Composizione

Il Comitato per la Remunerazione è composto come segue:

Componente	Qualifica
Elisabetta Oliveri	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Andrea Novelli	Non esecutivo
Pia Saraceno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

(1) Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che almeno un componente possiede adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Attività

Il Comitato per la Remunerazione, nel corso del 2013, si è riunito 6 volte, con una partecipazione media del 94% dei suoi componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 87 minuti.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali materie trattate dal Comitato per la Remunerazione durante l'esercizio 2013:

- ha esaminato l'attuazione delle politiche definite nel 2012 per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, ritenendole coerenti al modello di *governance* della Società e adeguate in termini di posizionamento complessivo e di *pay-mix*. Ha inoltre esaminato le logiche e i criteri per la definizione della proposta di linee guida di politica 2013 per gli amministratori non esecutivi, l'Amministratore Delegato e gli altri Dirigenti con

responsabilità strategiche, tenuto conto degli esiti della valutazione delle politiche attuate nel 2012;

- ha verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi aziendali dei piani di *performance* Snam 2012 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012 ed esaminato le indicazioni relative agli obiettivi aziendali dei piani di *performance* Snam 2013, ai fini dell'incentivazione monetaria annuale. Ha inoltre verificato i risultati di EBITDA 2012 e l'obiettivo di EBITDA 2013 ai fini dell'attuazione del piano di incentivazione monetaria differita;
- ha verificato e proposto al Consiglio di Amministrazione la remunerazione variabile da erogare all'Amministratore Delegato nel 2013, determinata sulla base dei risultati Snam 2012;
- ha esaminato la remunerazione dell'Amministratore Delegato alla luce dei riferimenti di mercato a livello nazionale per posizioni analoghe di livello equivalente ed ha quindi formulato al Consiglio di Amministrazione una proposta di adeguamento della sua remunerazione fissa;
- ha analizzato il posizionamento dei compensi degli amministratori non esecutivi, i risultati del voto

- assembleare sulla Relazione sulla Remunerazione 2013, avviando l'approfondimento delle tematiche oggetto di attenzione da parte degli azionisti e dei *proxy advisor* nonché gli indicatori di *performance* a valere per i piani di incentivazione variabile;
- ha esaminato i contenuti degli accordi di *way-out* per l'Amministratore Delegato;
 - ha svolto una rilettura del testo del proprio Regolamento, a fronte tra l'altro di un esame comparativo dei regolamenti dei comitati per la remunerazione adottati dalle maggiori società quotate nazionali, con il supporto delle competenti funzioni aziendali. All'esito di tale analisi, pur confermando che il Regolamento è allineato alla *best practice* nel panorama delle altre società quotate italiane, ha ritenuto, tuttavia, opportuno effettuare alcuni interventi migliorativi proposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 30 luglio 2013 e del 27 febbraio 2014, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2013.

Per il 2014, il Comitato ha programmato lo svolgimento di quattro riunioni. Alla data di approvazione della Relazione si sono svolte due riunioni.

Ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

Nel corso del 2013 il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato regolarmente alle riunioni del Comitato e, su invito del Comitato, hanno partecipato inoltre soggetti non componenti del Comitato al fine di fornire informazioni e approfondimenti su alcune delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il Comitato si è avvalso di consulenti esterni, alcuni dei quali svolgono altresì attività - tali da non compromettere l'indipendenza di giudizio dei medesimi - per la Direzione Human Resources & Security.

Il Regolamento del Comitato Remunerazioni prevede che il Comitato sia dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti e che possa ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Il Regolamento del Comitato per la Remunerazione è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014. Il Regolamento è disponibile sul sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organismi-sociali/comitati/comitato_remunerazione.html).

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

3.2 COMITATO NOMINE

Compiti

Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

- a. propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 2386, primo comma, del codice civile), assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
- b. su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi sociali delle Controllate incluse nell'area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. La proposta formulata dal Comitato è necessaria;
- c. elabora e propone: (i) procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati; (ii) direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte di Consiglieri di Snam e Controllate; (iii) criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;
- d. riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, non oltre il termine per l'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta.

Composizione

Il Comitato Nomine è composto come segue:

Componente	Qualifica
Alberto Clò	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Roberta Melfa	Non esecutivo
Elisabetta Oliveri	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

(1) Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

Attività

Nel corso del 2013 il Comitato Nomine si è riunito otto volte, con la presenza del 95,8% dei componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 58 minuti.

Nel corso del 2013 il Comitato Nomine ha incentrato le attività sulle seguenti materie:

- proposta al Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione degli organi sociali delle Controllate. In particolare, le proposte hanno riguardato:
 - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di GNL Italia S.p.A. e Stogit S.p.A.;
 - integrazione del Consiglio di Amministrazione di
- Italgas S.p.A. con due amministratori indipendenti (ai sensi del Codice di Autodisciplina), al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Autorità per la Concorrenza e il Mercato contenute nel Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695 n. 23824;
- nomina del Collegio Sindacale di GNL Italia S.p.A., Italgas S.p.A. e Stogit S.p.A.;
- l'integrazione della composizione del Collegio Sindacale di Snam Rete Gas S.p.A., con la nomina di un sindaco effettivo e due sindaci supplenti;
- proposta al Consiglio di Amministrazione in merito ai divieti al cumulo degli incarichi da parte dei Consiglieri di Snam;
- programmazione di massima per lo svolgimento della procedura di gara finalizzata al conferimento ad un



advisor esterno dell'incarico per lo svolgimento delle attività di *Board Evaluation* al fine di formulare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione;

- programmazione dell'attività di *Board Evaluation*, svolgimento della procedura di gara per l'individuazione dell'advisor; individuazione dell'advisor da proporre al Consiglio di Amministrazione per il conferimento dell'incarico di *Board Evaluation* all'esito della procedura di gara.

Inoltre, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha espresso all'Assemblea degli Azionisti i propri orientamenti sulle figure professionali opportune in coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

Il Regolamento del Comitato Nomine è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014. Il Regolamento è disponibile sul sito internet della Società <http://www.snam.it/it/governance/organ-sociali/comitati/comitato-nomine.html>.

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 30 luglio 2013 e del 27 febbraio 2014, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2013.

È previsto che il Comitato Nomine si riunisca almeno due volte l'anno, in osservanza dei compiti a esso attribuiti ai sensi del Regolamento del Comitato Nomine¹⁴. Alla data di approvazione della Relazione si è svolta una riunione.

Il Regolamento del Comitato Nomine prevede che il Comitato sia dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti e che possa ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio.

È prevista la partecipazione di dirigenti della Società alle riunioni del Comitato, in ragione dell'oggetto della discussione.

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato Nomine.

3.3 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Compiti

Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione al fine di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio stesso relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. In particolare il Comitato Controllo e Rischi svolge le seguenti funzioni:

- valuta, unitamente al Dirigente Preposto sentiti la Società di Revisione Legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in materia di Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate, nei termini e con le modalità indicate nella procedura allegata al Regolamento del Comitato¹⁵;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dal Responsabile Internal Audit;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione Internal Audit;
- può richiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

¹⁴ Il Comitato Nomine deve riferire, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento della propria attività.

¹⁵ Procedura "Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate", approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391-bis del Codice Civile e della Delibera Consob "Regolamento operazioni con parti correlate" n. 17389 del 23 giugno 2010, previo parere favorevole e unanime del Comitato per il controllo interno (ora Comitato Controllo e Rischi) il 30 novembre 2010 e successivamente modificata.

h. esprime il proprio parere sulle proposte formulate dall'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi d'intesa con il Presidente, al Consiglio di Amministrazione (i) inerenti alla nomina, revoca e remunerazione del Responsabile Internal Audit, coerentemente con le politiche retributive della Società e (ii) finalizzate ad assicurare che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini:

- a. della definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, e della determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b. della valutazione periodica, almeno annuale, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia;
- c. dell'approvazione periodica, almeno annuale, del Piano di Audit predisposto dal Responsabile Internal Audit;
- d. della descrizione nella Relazione sul Governo Societario

e gli Assetti Proprietari delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione sull'adeguatezza del sistema;

e. della valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Ai sensi del Regolamento del Comitato, il Comitato, per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Procedura *"Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate"*, si riunisce nei suoi soli amministratori indipendenti.

Per maggiori informazioni in merito a tale Procedura si rinvia al successivo Capitolo 7.4 della Relazione.

Composizione

In data 23 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti del Comitato Controllo e Rischi. In data 12 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento del Comitato Controllo e Rischi, l'integrazione della composizione al fine di assicurare la massimizzazione all'interno del Comitato delle diverse competenze presenti nel Consiglio di Amministrazione¹⁶. Anche a seguito di tale integrazione, il Comitato risulta così composto:

Componente	Qualifica
Francesco Gori	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Sabrina Bruno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾
Andrea Novelli ⁽²⁾	Non esecutivo
Pia Saraceno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

(1) Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

(2) Nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Dicembre 2013, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento del Comitato

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha valutato che più di un componente del Comitato possiede adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Alle riunioni del Comitato sono di regola invitati ad assistere il Presidente della Società, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei

rischi e i componenti del Collegio Sindacale, rimanendo ferma la possibilità di partecipazione anche di altri soggetti che non sono componenti del Comitato, su invito del Presidente del Comitato, al fine di fornire

¹⁶ Al fine di massimizzare le competenze, si è introdotta l'alternativa prevista dal principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina che consente una composizione del comitato di amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il Presidente del Comitato rappresenta in Consiglio la posizione deliberata dalla maggioranza degli amministratori indipendenti; contestualmente, informa il Consiglio in merito alla posizione degli altri componenti del Comitato.

Attività

Nel corso del 2013 il Comitato si è riunito dieci volte, con la partecipazione in media del 93,3% dei suoi componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 208 minuti.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali materie discusse durante l'esercizio 2013:

- aspetti attinenti il sistema di *corporate governance*, ed in particolare:
 - revisione del Regolamento del Comitato, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - analisi della bozza del Regolamento in materia di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate;
 - esame in merito all'indipendenza dell'Internal Audit

e di alcune funzioni chiave del sistema di corporate governance (Dirigente Preposto, *Compliance*, *Enterprise Risk Management*);

- sistema di Enterprise Risk Management, ed in particolare:
 - esame delle iniziative poste in essere dalla Società per l'implementazione del sistema di Enterprise Risk Management finalizzato a supportare in modo organico il vertice aziendale nell'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici, con attenzione ai rischi critici e ai rischi strategici, ed in particolare i rischi di natura finanziaria che sono stati approfonditi col supporto del *management*;
- supervisione della funzione Internal Audit, ed in particolare:
 - proposta di adeguamento delle Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione in tema di attività di Internal Audit (approvate dal Consiglio di Amministrazione da ultimo in data 29 ottobre 2013);
 - esame del consuntivo delle attività svolte in attuazione del piano di audit, delle principali risultanze degli interventi di audit effettuati nel periodo e della situazione di follow up delle azioni correttive concordate col *management* a fronte dei rilevati emersi dai controlli e dei report trimestrali sulle segnalazioni ricevute;
 - proposta di piano di audit 2014, redatta sulla base



della mappa dei principali rischi aziendali elaborata dall'unità Enterprise Risk Management ed illustrata agli organi di controllo e di vigilanza delle società direttamente controllate, al fine di acquisire eventuali indicazioni e valutazioni;

- tematiche relative alle disposizioni normative ai sensi della Legge 262/2005, ed in particolare:
 - esame con il Dirigente Preposto del rapporto sull'adeguatezza del Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria (SCIS) e sul rispetto delle procedure amministrative e contabili, anche per l'adeguamento del SCIS a seguito della perdita del controllo di Eni su Snam avvenuta il 15 ottobre 2012 e nell'ottica della conseguente transizione del Gruppo Snam da un sistema basato sulla logica SOA *compliant* ad uno basato esclusivamente sui requisiti della Legge 262/2005;
- attività della società incaricata della revisione legale dei conti, ed in particolare:
 - analisi delle tematiche inerenti la relazione finanziaria semestrale ed annuale con la Società di Revisione Legale, congiuntamente con il Responsabile Pianificazione, Amministrazione e Controllo, sia con riferimento all'attività di revisione contabile sia alle verifiche svolte in relazione all'efficacia del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria ai sensi della Legge 262/2005;
- tematiche relative alle disposizioni normative ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al Codice Etico e alla Procedura Anticorruzione, in particolare:
 - riunioni con l'Organismo di Vigilanza ed esame delle attività svolte in attuazione del ruolo ad esso attribuito dal Modello 231;
 - esame delle risultanze del progetto di aggiornamento dei Modelli 231 di Snam e delle Controllate avviato agli inizi dell'esercizio 2013 in considerazione delle novità normative che hanno esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - esame delle proposte di adeguamento del Modello 231, del Codice Etico e della Procedura Anticorruzione (approvate dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2013);
- attività svolta in materia di rapporti con parti correlate, ed in particolare:
 - esame della procedura "*Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate*" (approvata dall'ultimo Consiglio

di Amministrazione in data 12 dicembre 2013);

- valutazione delle scelte adottate dalla Società, in base ai criteri indicati al riguardo da Consob, per la definizione della soglia ai fini della distinzione tra operazioni di minore e maggiore rilevanza, confermandone l'adeguatezza;
- analisi del *report* predisposto dalla funzione Amministrazione sui rapporti posti in essere con parti correlate nel corso del primo semestre del 2013.

Il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013. Il Regolamento è disponibile sul sito internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/comitati/comitato-controllo-rischi.html>).

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 30 luglio 2013 e del 27 febbraio 2014, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2013.

Per il 2014, il Comitato ha programmato 7 riunioni. Alla data di approvazione della Relazione se ne sono svolte 2.

Su invito del Comitato Controllo e Rischi nel corso del 2013 hanno partecipato alle riunioni del Comitato soggetti esterni al fine di fornire informazioni e approfondimenti, nonché di regola il Presidente del Collegio Sindacale e/o altri Sindaci.

Il Regolamento del Comitato prevede che il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, abbia facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e alle funzioni aziendali interessate, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dispone delle risorse finanziarie necessarie al pagamento di compensi a consulenti indipendenti o ad altri esperti, nonché per l'adempimento dei propri compiti.

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Rapporti con altri organi e funzioni

Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni, ricevono

e raccolgono con cadenza almeno semestrale dalle funzioni di controllo (*Internal Audit*, *Risk Management*, *Compliance*) e dalla Società di Revisione Legale le informazioni rilevanti sui controlli effettuati e sulle eventuali debolezze o criticità o anomalie riscontrate e si riuniscono con cadenza almeno semestrale al fine di valutare le risultanze emerse.

Inoltre il Comitato incontra l'Organismo di Vigilanza/Garante del Codice Etico, unitamente al Collegio Sindacale, in occasione dell'esame della relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 GESTORE INDIPENDENTE COMBINATO

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 luglio 2010, ha istituito, con l'assenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Gestore Indipendente Combinato, organismo collegiale preposto alla gestione congiunta - da parte di Snam e delle Società Controllate - delle attività regolate attinenti al trasporto e dispacciamento, alla distribuzione, allo stoccaggio e alla rigassificazione del gas naturale.

L'istituzione di tale Comitato è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Testo Integrato *Unbundling*. Il TIU prevede che le attività regolate di trasporto e dispacciamento, di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di stoccaggio e di distribuzione possano essere gestite congiuntamente - senza che le stesse siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale¹⁷ - attraverso l'istituzione di un Gestore Indipendente Combinato¹⁸.

Il Gestore Indipendente Combinato è composto dai soggetti che, pro-tempore, ricoprono la carica di:

- Amministratore Delegato di Snam;
- Amministratore Delegato di GNL Italia;
- Amministratore Delegato di Italgas;
- Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;
- Amministratore Delegato di Stogit.

L'Amministratore Delegato di Snam presiede il Gestore Indipendente Combinato.

In ottemperanza all'art. 15.1 del TIU, il Gestore Indipendente Combinato ha nominato il Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle attività di business. Attualmente la funzione di Garante è ricoperta dal Responsabile Coordinamento Affari Legali, Societari e Compliance.

4. COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

4.1 COLLEGIO SINDACALE

Ruolo e funzioni

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del TUF il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adequazione della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- sull'adequazione delle disposizioni impartite dalla Società alle Società Controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di vigilanza in qualità di "*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*", ed in particolare vigila su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può

¹⁷ La normativa comunitaria in materia di gas (recepita in Italia con D.lgs. n. 164 23/5/00, D.lg. n. 239 29/8/03, D.lgs. n. 93 1/06/11) naturale ha introdotto precetti riguardanti la separazione societaria, funzionale e organizzativa dei gestori dei sistemi di trasporto, dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, facenti parte di gruppi di imprese verticalmente integrate. Gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicavano all'impresa verticalmente integrata (Eni) in quanto operante nel settore del gas naturale - oltre che nell'ambito delle attività di coltivazione e vendita, anche in quello delle attività infrastrutturali di trasporto e dispacciamento, di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di stoccaggio e di distribuzione, attraverso società controllate - (i.e. Snam e le Società Controllate).

¹⁸ Si veda l'articolo 8.1 del TIU.

essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio Sindacale è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Nel corso del 2013 il Collegio Sindacale si è riunito 15 volte; alle riunioni ha partecipato in media il 70,91% dei sindaci (si veda la tabella nella sezione IV, Allegato 2). La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è stata di 240 minuti. Per il primo trimestre 2014, il Collegio Sindacale ha programmato alla data della Relazione 5 riunioni. Alla data di approvazione della Relazione se ne sono svolte 3.

Ai sensi della Procedura "*Operazioni con interessi degli amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate*" i componenti del Collegio Sindacale devono dichiarare l'interesse proprio o di terzi in specifiche operazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione. Nel corso del 2013 non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del Collegio Sindacale abbiano dovuto effettuare tali dichiarazioni. Ai sensi delle disposizioni normative applicabili, il Collegio sindacale è destinatario dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti.

Per una descrizione delle modalità di coordinamento del Collegio Sindacale con il Comitato Controllo e Rischi e la funzione di internal audit si vedano, rispettivamente, i Capitoli 3.3 e 6.4 della Sezione III della Relazione.

Nomina e durata in carica

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Collegio Sindacale di Snam si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea per tre esercizi e sono rieleggibili al termine del mandato.

I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

I sindaci non possono eccedere i limiti di incarichi stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012 i sindaci non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con le stesse.

Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione e conformemente alle disposizioni applicabili, lo Statuto prevede che i sindaci siano nominati mediante voto di lista, salvo il caso di sostituzione in corso di mandato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi.

Nelle liste presentate dagli azionisti i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste è disciplinato in maniera analoga a quanto avviene per l'elezione degli amministratori (si veda la Sezione III, Capitolo 2). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (come previsto dalla Delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014). Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della

normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la lista indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste per la nomina dei sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, nonché l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste stesse e della percentuale di partecipazione posseduta sono tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul Sito Internet della Società. Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Meccanismo del voto di lista per l'elezione del collegio sindacale

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità di nomina del collegio sindacale attraverso il meccanismo del voto di lista, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto sociale.

Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti sono tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 13.5 lett. b) dello Statuto per l'elezione degli amministratori, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero

di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

Composizione

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e risulta così composto:

Componente	Qualifica
Massimo Gatto ⁽¹⁾	Sindaco effettivo e Presidente
Leo Amato ⁽²⁾	Sindaco effettivo
Stefania Chiaruttini ⁽²⁾	Sindaco effettivo
Maria Gimigliano ⁽²⁾	Sindaco supplente
Luigi Rinaldi ⁽¹⁾	Sindaco supplente

(1) eletti dalla lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

(2) eletti dalla lista presentata da CDP Reti S.r.l.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni fornite dai Sindaci stessi, in occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale, ha verificato il possesso da parte di tutti i componenti il Collegio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Nel corso del primo semestre 2014 il Collegio Sindacale procederà alla verifica annuale del possesso da parte di tutti i componenti il Collegio, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Curricula

Il curriculum professionale di ciascun sindaco è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/collegio-sindacale>). Di seguito si riporta una sintesi dei *curricula* dei sindaci effettivi.

SINDACI EFFETTIVI

Massimo Gatto



È nato a Roma nel 1963. È laureato in economia e commercio all'Università La Sapienza di Roma. È dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare. Attualmente, oltre ad essere Presidente del

Collegio Sindacale di Snam, è sindaco effettivo nella Associazione Nazionale per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa, sindaco supplente nella società Unicredit Factoring S.p.A. e in Mediaset S.p.A.

Leo Amato



È nato a Torino nel 1961. Si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. È iscritto al Registro dei Revisori contabili ed al Ruolo dei Consulenti tecnici del Giudice; è Arbitro della Camera arbitrale del Piemonte. Ricopre incarichi

di amministrazione e controllo in numerose società italiane. È stato Professore a contratto di Diritto dei contratti d'impresa, di Diritto delle Organizzazioni non profit, e di Diritto dei trusts e dei negozi fiduciari presso la Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale. È Presidente di Iusefor, Agenzia formativa dell'Istituto Universitario di Studi Europei di Torino.

Stefania Chiaruttini



È nata ad Este nel 1962. Si è laureata in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. È iscritta al Registro dei Revisori Contabili. Ha ricoperto e ricopre la carica di sindaco, consigliere

di amministrazione e liquidatore di diverse società, anche quotate alla Borsa Valori di Milano.

SINDACI SUPPLENTI

Maria Gimigliano

È nata a Napoli nel 1976. Si è laureata in economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. È sindaco effettivo di Nonino Distillatori S.p.A., di Ennefin S.p.A. e di Nonino S.p.A. È iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Luigi Rinaldi

È nato a Pavia nel 1959. Si è Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia e ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l'Università "L. Bocconi" di Milano. Ricopre il ruolo di Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia. È Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività di consulenza aziendale societaria nonché di consulenza tecnica per la magistratura. È Presidente del Collegio Sindacale di Napoletanagas S.p.A. e di GNL Italia S.p.A.

4.2 SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

L'attività di revisione legale è affidata ai sensi di legge a una società di revisione legale iscritta ad apposito albo nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il 27 aprile 2010 l'Assemblea degli azionisti ha conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.


5. SESSIONI DI BOARD INDUCTION PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avvenuta in data 26 marzo 2013, si sono svolte sessioni di *board induction* a cui hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le sessioni di *board induction*, conformemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina, erano finalizzate a fornire agli amministratori e ai sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, anche alla luce delle dinamiche aziendali e dell'evoluzione dell'assetto societario e hanno avuto a oggetto (i) l'articolazione e le regole del sistema di *governance*, (ii) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, (iii) le strategie di Snam e delle Società Controllate, (iv) il contesto operativo e di mercato, (v) il quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Le sessioni, tenutesi in data 23 aprile 2013 e in data 11 giugno 2013, sono state curate e condotte dai Direttori e/o Responsabili delle strutture competenti e strutturate:

- *corporate governance di Snam* e Gruppo: volta a illustrare (a) l'evoluzione del modello di *corporate governance* di Snam, alla luce della Normativa *Unbundling* e della intervenuta separazione proprietaria, (b) l'attuale assetto del governo societario di Snam, (c) le principali procedure di *compliance* e di *governance* adottate da Snam;
- sistema regolatorio: volta a illustrare (a) il sistema regolatorio a Snam in cui Snam opera; (b) la regolazione delle infrastrutture; (c) il quadro della regolazione tariffaria e (d) il contesto operativo e di mercato;
- introduzione al Gruppo: volta a fornire una descrizione del Gruppo Snam dal punto di vista finanziario;
- regole di *governance* di Snam e Controllate: volta a illustrare (a) i principi alla base dell'attività di direzione e coordinamento svolta da Snam, (b) il Codice Etico, il Modello 231 e la procedura



- anticorruzione, (c) il sistema *Health, Safety, Environment and Quality*, il Codice Privacy; (d) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- piano quadriennale 2013-2016: volta a illustrare le strategie di Snam e delle Società Controllate. Tale sessione è stata tenuta dall'Amministratore Delegato.

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

6.1 CODICE ETICO E PRINCIPI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Snam adotta e si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il Codice Etico definisce i principi guida su cui si fonda l'intero sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, quali: (i) la segregazione delle attività tra i soggetti preposti all'*iter* autorizzativo, esecutivo, o di controllo; (ii) l'esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dei processi e delle attività aziendali; (iii) l'esistenza di regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni; e (iv) la tracciabilità (assicurata attraverso l'adozione di sistemi informativi idonei all'individuazione e alla ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportino la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie).

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica e aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l'idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell'attività di impresa. In tale ambito, e anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, Snam ha adottato un Sistema di Enterprise Risk Management ("ERM"). Per maggiori informazioni in merito al sistema di ERM si rimanda al successivo Capitolo 6.2 della Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo nell'adunanza del 29 ottobre 2013, ha approvato le "*Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione in tema di attività di internal audit*" (le "**Linee di Indirizzo**") che definiscono il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come l'insieme delle regole, procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi prefissati, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli.

La responsabilità dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in coerenza con gli obiettivi aziendali e di processo, la corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i piani di contenimento definiti, è propria dell'Amministratore Incaricato e dei responsabili della gestione. Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha individuato l'Amministratore Delegato della Società quale Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il quale svolge le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta almeno annualmente l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione – previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Incaricato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione – nomina il Responsabile Internal Audit. Per maggiori informazioni in merito al Responsabile Internal Audit si rimanda al successivo Capitolo 6.4 della Relazione.

Il Collegio Sindacale, anche in qualità di "*comitato per il controllo interno e la revisione contabile*" ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010, vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Nel corso del 2013, il Consiglio di Amministrazione ha intrapreso iniziative volte all'analisi e successiva formalizzazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, contenenti le regole, procedure e strutture organizzative apprestate per


l'identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi di Snam è basato su un modello di controlli integrato, con identificazione dei compiti di ciascun organo e funzione coinvolta e di concrete modalità di coordinamento tra le stesse. L'applicazione del sistema di controllo e di gestione dei rischi è affidata alla responsabilità primaria del *management* in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali.

Il *management* deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare in particolare i "controlli di linea", costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o le società svolgono sui propri processi. Sono infatti diverse le unità aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sulla base delle specifiche attribuzioni di responsabilità; tali unità si collocano organizzativamente nel tessuto aziendale su tre diversi livelli ed interagiscono tra loro secondo lo schema di seguito raffigurato.

In particolare, la gestione dei rischi in Snam si articola nei seguenti tre livelli di controllo interno:

- **Primo Livello:** identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi di competenza, nell'ambito dei singoli processi di Gruppo. All'interno di tale livello sono collocate le funzioni del Gruppo Snam owner dei singoli rischi, responsabili della loro identificazione, misurazione e gestione, oltre che dell'implementazione dei necessari controlli.
- **Secondo Livello:** monitoraggio dei principali rischi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e del trattamento degli stessi e dell'adeguatezza e dell'operatività dei controlli posti a presidio dei principali rischi; supporto al primo livello nella definizione ed implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli. All'interno di tale livello operano le funzioni di staff del Gruppo preposte al coordinamento e alla gestione dei principali sistemi di controllo (es. su Responsabilità Amministrativa d'Impresa, Informativa Societaria, Anticorruzione; Antitrust).
- **Terzo Livello:** assurance indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e



secondo livello di controllo e in generale sulle modalità complessive di gestione dei rischi. Tale attività è svolta dall'Internal Audit, le cui attività sono indirizzate e guidate dalle Linee di Indirizzo.

Conformemente alle previsioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione il 27 febbraio 2014 ha valutato, sulla base anche dell'attività istruttoria del Comitato Controllo e Rischi, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche di Snam e delle Società Controllate e al profilo di rischio assunto.

L'Amministratore Incaricato riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento delle proprie attività o di cui abbiano avuto notizia. Durante l'esercizio 2013 non si sono verificati eventi o fatti per i quali sia stata necessaria tale informativa tempestiva.

6.2 IL SISTEMA DI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN SNAM

Snam, anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, ha adottato un Sistema di ERM, composto da regole, procedure e strutture organizzative per l'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Snam si è dotata, attraverso il sistema di ERM, di un metodo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi strutturato e omogeneo per Snam e le Società Controllate in linea con i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti. Il sistema di ERM prevede una valutazione dei rischi integrata, trasversale e dinamica che valorizza i sistemi di gestione già esistenti nei singoli processi aziendali.

I risultati emersi in relazione ai principali rischi e ai relativi piani di gestione degli stessi sono presentati al Comitato Controllo e Rischi per consentire la valutazione dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, rispetto alle specificità di Snam e al profilo di rischio assunto.

In ambito aziendale è istituita la funzione di Enterprise Risk Management, che ha, *inter alia*, il compito di:

- garantire la definizione e l'aggiornamento del modello di Enterprise Risk Management Snam

e fornire supporto metodologico specialistico

nell'identificazione e valutazione dei rischi di Gruppo;

- assicurare il coordinamento del processo complessivo di Enterprise Risk Management, provvedendo al corretto consolidamento e prioritizzazione dei rischi di Snam e delle Società Controllate;
- provvedere all'identificazione dei rischi *enterprise* e alle relative misurazioni per quanto di competenza;
- garantire, in accordo con le competenti funzioni aziendali, il consolidamento delle strategie di gestione dei rischi identificati;
- assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi;
- sovrintendere all'elaborazione periodica dei *report* ed alla gestione ed all'aggiornamento degli indicatori di rischio definiti.

L'obiettivo della fase di identificazione dei rischi è di individuare gli eventi rischiosi afferenti ai processi aziendali di Snam e Controllate ed esterni agli stessi che potrebbero influire sul conseguimento degli obiettivi aziendali. La misurazione dei rischi è svolta in modo integrato e trasversale attraverso scale di classificazione delle probabilità e degli impatti definite che riguardano sia aspetti quantitativi (es. impatti economici e finanziari) sia aspetti più qualitativi ed intangibili (es. impatto reputazionale, salute, sicurezza e ambiente).

A ciascun evento viene assegnata una misurazione *enterprise*. Tale misurazione sintetizza per ciascun rischio le diverse valutazioni effettuate dai Risk Owner e dalle unità centralizzate con competenze specialistiche. La prioritizzazione dei rischi è definita dalla combinazione delle misure di impatto e probabilità.

Per tutti i rischi vengono individuate le azioni di gestione ed eventuali interventi specifici con le relative tempistiche di attuazione ed associata una tipologia di gestione dei rischi tra quelle codificate.

La mappatura dei rischi è dinamica e va di conseguenza riverificata periodicamente. La periodicità è funzione della valutazione *enterprise* ed è comunque almeno annuale anche per i rischi a bassa prioritizzazione.


L'attività periodica di *reporting* garantisce, ai diversi livelli aziendali, la disponibilità e la rappresentazione delle informazioni relative alle attività di gestione e di monitoraggio dei rischi di competenza.

Il sistema di ERM è costantemente sottoposto a verifica al fine di disporre con continuità di un modello efficace e coerente con il progresso tecnologico e metodologico in materia di *risk management*.

Nell'ambito dei rischi d'impresa, i principali rischi identificati, monitorati, e, per quanto di seguito specificato, gestiti da Snam, sono i seguenti:

- il rischio mercato derivante dall'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale;
- il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
- il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve termine;
- il rischio *rating*;
- il rischio default e *covenant* sul debito;
- il rischio *operation*;
- i rischi specifici dei settori di attività in cui Snam e le Società Controllate operano.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica del funzionamento dell'Enterprise Risk Management.



6.3 DIRIGENTE PREPOSTO

Come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale¹⁹, il Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente Preposto ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF su proposta

dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Dirigente Preposto deve essere scelto tra persone che non rivestono alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate e che non intrattengono alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società²⁰.

Come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, il Dirigente Preposto deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività di controllo legale dei conti presso le società indicate sopra alla lettera a);
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione verifica annualmente l'adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente Preposto per l'esercizio dei compiti attribuiti, nonché semestralmente il rispetto delle procedure amministrative e contabili in essere.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013, in conformità delle procedure e dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, ha confermato Dirigente Preposto il Dr. Antonio Paccioletti, il quale ha ricevuto dapprima tale incarico il 29 ottobre 2007 e ricopre anche la carica di Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam.

¹⁹ L'art. 154-bis del TUF sancisce che lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine individui i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Per i compiti previsti dalla normativa vigente del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia all'articolo 154-bis del TUF.

²⁰ In conformità con quanto previsto dal DPCM 25 maggio 2012.

6.4 RESPONSABILE INTERNAL AUDIT

Il ruolo, i compiti e le responsabilità dell'Internal Audit sono definiti e formalizzati dal Consiglio di Amministrazione all'interno delle Linee di Indirizzo.

Come indicato nel precedente Capitolo 6.1, il Responsabile Internal Audit è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Incaricato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione²¹. La nomina del Responsabile Internal Audit è a tempo indeterminato ed è soggetta a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta nel corso del mandato conferito dall'Assemblea, la conferma del Responsabile Internal Audit, secondo tra l'altro criteri di rotazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Silvio Bianchi quale Responsabile Internal Audit.

Il Responsabile Internal Audit, inquadrato nella struttura organizzativa che dipende dall'Amministratore Delegato, svolge le attività di audit in piena indipendenza secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione²²; il Comitato Controllo e Rischi sovrintende alle attività dell'Internal Audit.

Le attività dell'Internal Audit sono svolte assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale, statuite negli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit e nel codice etico, emanati dell'Institute of Internal Auditors²³, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico²⁴.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, nell'ambito del processo di approvazione del piano di *audit*, il *budget* delle risorse necessarie per l'espletamento delle responsabilità attribuite alla funzione Internal Audit. Le Linee di Indirizzo prevedono che il Responsabile Internal Audit disponga di autonomi poteri di spesa per lo svolgimento delle attività di accertamento, analisi e valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e/o delle attività a esse correlate e che il Responsabile Internal Audit, in presenza di situazioni eccezionali e urgenti che richiedano disponibilità di risorse eccedenti il *budget*, possa proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'*extra budget* dell'Internal Audit per il compimento dei compiti a esso attribuiti.

Il Responsabile Internal Audit (i) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi; (ii) non è responsabile di alcuna area operativa e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico; (iii) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (iv) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza; (v) trasmette le relazioni periodiche ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; e (vi) verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

L'Amministratore Incaricato può chiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto di regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale.

²¹ Secondo le Linee di Indirizzo sono oggetto di valutazione il profilo del candidato e le caratteristiche di onorabilità, professionalità, competenza, autonomia ed esperienza necessarie, nonché eventuali incompatibilità, anche in termini di conflitto di interesse, con precedenti attività o funzioni ricoperte presso la società e/o Società Controllate. Il Comitato Controllo e Rischi valuta annualmente il mantenimento delle suddette caratteristiche.

²² In applicazione del criterio applicativo 7.C.5 lettera b) del Codice di Autodisciplina si è valorizzato il potere esclusivo riservatosi dal Consiglio di dare direttive al Responsabile Internal Audit.

²³ Gli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/temp/IPPF_Standards%20ENG.pdf.

²⁴ Si veda il precedente Capitolo 6.1.

Nel corso del 2013 la funzione di Internal Audit ha svolto regolarmente le attività programmate che hanno riguardato in particolare (i) la raccolta dei dati, delle informazioni e delle valutazioni necessari per la mappatura dei rischi aziendali a supporto della redazione della proposta di Piano di Audit; (ii) l'esecuzione del Piano di Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam il 12 febbraio 2013 previo parere del Comitato Controllo e Rischi; (iii) lo svolgimento del programma di monitoraggio indipendente definito col Dirigente Preposto nell'ambito del Sistema di Controllo Snam sull'Informativa Societaria; (iv) la gestione dei canali di segnalazione, anche in forma anonima, di problematiche relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, alla responsabilità amministrativa della Società ad irregolarità o atti fraudolenti (*whistleblowing*); e (v) le attività propedeutiche necessarie al conferimento degli incarichi alla Società di revisione contabile.

La remunerazione (fissa e variabile) del Responsabile Internal Audit è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Incaricato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le politiche aziendali e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi. La proposta è altresì soggetta all'esame del Comitato per la Remunerazione.

6.5 FUNZIONI CON SPECIFICI COMPITI IN MATERIA DI CONTROLLI

In coerenza con un processo evolutivo volto al costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Snam e delle Società Controllate e ad una sua maggiore integrazione, oltre alle funzioni in precedenza descritte, le seguenti strutture organizzative svolgono un importante ruolo nell'individuazione, misurazione e monitoraggio dei rischi connessi alla gestione del *business* aziendale, nell'ambito delle proprie responsabilità operative, in modo coordinato ed attraverso flussi informativi continui.

Affari Legali Societari e Compliance, che ha, *inter alia*, il compito di:

- assicurare la corretta gestione dell'attività di direzione e coordinamento;
- sovrintendere all'adeguamento e alla conformità dell'apparato di principi e norme aziendali alle leggi,

ai regolamenti e alle disposizioni vigenti, assicurando il collegamento, il coordinamento e il controllo delle attività di *compliance*;

- sovrintendere alla definizione dei sistemi e regole di *governance*;
- garantire la necessaria assistenza e consulenza di *compliance* legale alle unità aziendali di Snam e Società Controllate, garantendo l'adeguatezza delle soluzioni;
- garantire le attività e le analisi per l'ottimizzazione dei processi operativi, assicurando il coordinamento, il monitoraggio e il presidio dei rischi.

All'interno della Direzione Affari Legali Societari e Compliance è istituita la funzione Compliance Legale con il compito di:

- promuovere la semplificazione/razionalizzazione dei modelli di *compliance* e del sistema di norme e procedure collegate, quantificando il reale rischio nelle specifiche aree, in linea con le *best practice* internazionali e monitorando la loro applicazione;
- assicurare la diffusione della cultura della *compliance*, promuovendo e garantendo, in collaborazione con le funzioni competenti, la comunicazione e la formazione inerente alle tematiche di interesse;
- garantire la necessaria assistenza e consulenza di *compliance* legale alle unità aziendali di Snam e Società Controllate, garantendo l'adeguatezza delle soluzioni individuate.

All'interno della funzione di *Compliance* Legale è istituita l'Unità Legale Anticorruzione con il compito di prestare consulenza legale specialistica e di supporto in materia di anticorruzione alle strutture aziendali di Snam e delle Società Controllate. Le principali funzioni di questa unità sono: (i) adeguare le procedure già esistenti per quanto necessario e promuovere l'adozione della nuova normativa da parte delle Controllate; (ii) garantire la sensibilizzazione e la formazione del personale alla conoscenza e all'osservanza delle normative anticorruzione; (iii) promuovere il recepimento delle novità legislative e riesaminare periodicamente la Procedura Anticorruzione per verificarne la massima efficacia; (iv) sottoporre una relazione semestrale sulla propria attività di monitoraggio: (a) all'Organismo di Vigilanza, (b) al Collegio Sindacale; (c) al Comitato di Controllo e Rischi; e (d) al Direttore della funzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.

Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo, che ha, *inter alia*, il compito di:

- sovrintendere alle attività di programmazione finanziaria, di tesoreria e di copertura assicurativa dei rischi finanziari e industriali, nonché alle relazioni con controparti bancarie, finanziarie ed assicurative;
- assicurare la definizione delle strategie di gestione dei rischi finanziari e l'elaborazione del programma assicurativo di Gruppo;
- assicurare, nel rispetto degli indirizzi e limiti di rischio definiti, la copertura dei rischi finanziari tramite compravendita di strumenti finanziari derivati;
- supportare la definizione della struttura finanziaria obiettivo coerentemente con il profilo di business e di rischio dell'azienda;
- identificare e analizzare i rischi finanziari rilevanti per l'attività del Gruppo, definendo metodologie e strumenti per la misurazione, il controllo ed il monitoraggio dei rischi individuati, garantendo la coerenza delle metodologie utilizzate con quanto definito dalla competente funzione di *Risk Management*;
- proporre, in collegamento con le competenti funzioni, aggiornamenti delle metodologie di valutazione della rischiosità e gestione dei crediti.

All'interno della funzione di Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo è istituita l'Unità Tributaria e Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria con il compito, tra l'altro, di: (i) assicurare i rapporti e i flussi informativi nei confronti del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, del Comitato per il Controllo Interno e della funzione di Internal Audit, in relazione alle attività inerenti al Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria e alle attività dell'area Tributaria; e (ii) assicurare le attività inerenti ai rapporti consolidati sui risultati delle valutazioni dei controlli e l'informativa in merito al Sistema di Controllo Interno sull'informativa Societaria.

6.6 MODELLO 231, ORGANISMO DI VIGILANZA E GARANTE DEL CODICE ETICO

Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (**"Modello 231"**) per la prevenzione dei reati di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda (d.lgs. 231/2001) e ha nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in conformità alla disciplina di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 30 luglio 2013, ha approvato il nuovo testo del Modello 231, aggiornato in relazione ai nuovi reati di *"corruzione tra privati"*, *"indebita induzione a dare o promettere utilità"* e *"impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare"*, nonché all'evoluzione dell'assetto societario e organizzativo di Snam²⁵.

Il Modello 231 è costituito da un insieme organico di principi, regole, disposizioni in merito, tra l'altro, alla gestione e al controllo di ciascun processo aziendale, la cui finalità è quella di tutelare la Società da eventuali condotte che possano comportare la responsabilità amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società da soggetti in posizione c.d. *"apicale"* all'interno della struttura stessa o da soggetti sottoposti alla vigilanza e controllo di questi.

L'attività di analisi dei processi aziendali e l'analisi comparativa tra l'ambiente di controllo esistente e i presidi di controllo sono svolte sulla base del COSO Framework che costituisce il modello di riferimento a livello internazionale per l'istituzione, l'aggiornamento, l'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno (il **"COSO Framework"**, da ultimo pubblicato nel maggio 2013²⁶).

In ambito aziendale è costituito un *team* multifunzionale **"Team 231"** con lo scopo di individuare e sviluppare le attività necessarie per l'aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il recepimento delle novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Anche le Società Controllate hanno adottato un proprio Modello 231 commisurato alle proprie specificità, nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l'attuazione del Modello 231 e la sua effettiva applicazione.

²⁵ In particolare, i principali elementi di innovazione hanno riguardato: (i) l'allineamento tra Modello 231 e il Corporate System Framework che individua i processi aziendali di Snam; (ii) la ridefinizione dell'approccio metodologico e operativo secondo una logica per processo; (iii) l'ampliamento dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario; (iv) la revisione del Codice Etico e del sistema normativo e procedurale in materia di lotta alla corruzione, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge Anticorruzione e dall'UK Bribery Act (in relazione agli investimenti all'estero da parte di Snam, e in particolare in Gran Bretagna); (v) il recepimento della nuova struttura proprietaria, societaria e organizzativa di Snam.

²⁶ Documento *"Internal Control – Integrated Framework"* pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (<http://www.coso.org>).

Attività di formazione e diffusione

Snam in coerenza con principi di miglioramento continuo del sistema di controllo e nella consapevolezza dell'importanza di portare a conoscenza - sia all'interno che all'esterno della Società - il contenuto del Modello 231, anche al fine di assicurare un'efficace applicazione dello stesso, ha sviluppato uno specifico programma di formazione rivolto a tutto il personale di Snam. Tale attività di formazione, oltre a rappresentare un importante strumento di sensibilizzazione del management e della popolazione aziendale in relazione alla prevenzione dei reati in materia 231, ha consentito la diffusione di una partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti al sistema etico e valoriale di Snam.

Il Modello 231 è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/responsabilita-amministrativa-231/>).

Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico

In via preliminare si segnala che il Codice di Autodisciplina prevede la possibilità che gli emittenti valutino l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001²⁷. Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2013, ha integrato la composizione dell'Organismo di Vigilanza, rafforzando la percentuale di componenti esterni, anche al fine di garantire un'adeguata segregazione delle funzioni e assicurare altresì che all'interno dello stesso vi siano soggetti dotati di specifiche competenze per poter espletare efficacemente i compiti a esso attribuiti. L'Organismo di Vigilanza è costituito dal Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Coordinamento Affari Legali, Societari e Compliance e da tre componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, esperti in tematiche giuridiche e societarie e di economia e organizzazione aziendale. La tabella seguente indica i componenti di tale organo:

Componente	Qualifica
Mario Molteni	Componente esterno (Presidente)
Giovanni Maria Garegnani	Componente esterno
Ugo Lecis	Componente esterno
Silvio Bianchi	Responsabile Internal Audit
Bruno Clerico Titinet	Responsabile Coordinamento Affari Legali, Societari e Compliance

L'Organismo di Vigilanza vigila, tra l'altro, sull'effettività del Modello 231 e sul monitoraggio dell'attività di attuazione e aggiornamento dello stesso. Esso esamina l'adeguatezza del Modello 231 nella prevenzione dei comportamenti illeciti e cura i flussi informativi di competenza con le varie funzioni aziendali e con gli organismi di vigilanza delle Società Controllate. L'Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di Garante del Codice Etico.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque

funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. Nel caso di emersione di eventuali aspetti critici, l'Organismo di Vigilanza comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previsti i seguenti flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- **continuativo**, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- **semestrale**, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale; a tale proposito, è predisposto un rapporto semestrale relativo all'attività svolta con

²⁷ Commento all'articolo 7 (Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi) del Codice di Autodisciplina che prevede: "nell'ambito di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001".

segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale; il rapporto semestrale è trasmesso inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato e ne è data informativa al Consiglio di Amministrazione;

- *immediato*, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Comitato per il Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Sono istituiti "*canali informativi dedicati*" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni.

Nel corso del 2013 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 11 volte, con la partecipazione del 94,5% dei componenti.

6.7 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria di Snam e Controllate sono elementi del medesimo "Sistema" (Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria), finalizzato a garantire l'attendibilità²⁸, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria e la capacità del processo di redazione del bilancio di produrre l'informativa finanziaria in accordo con i principi contabili.

Snam si è dotata di un corpo normativo che definisce le norme, le metodologie, i ruoli e le responsabilità per la progettazione, l'istituzione e il mantenimento nel tempo del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria della stessa Snam e delle Società da essa controllate, nonché per la valutazione nel tempo della sua efficacia.

Oltre che a Snam, il modello di controllo è infatti applicato alle Società Controllate in considerazione della loro significatività ai fini della predisposizione dell'informativa finanziaria. Le Società Controllate adottano il modello di controllo definito, quale riferimento per la progettazione e l'istituzione del proprio sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, in modo da renderlo adeguato rispetto alle loro dimensioni e alla complessità delle attività svolte.

Il modello di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria adottato da Snam è stato definito coerentemente alle previsioni dell'art. 154-bis del TUF ed è basato sul COSO Framework.

Nel corso del 2013 è stato avviato un progetto di revisione ed aggiornamento di tale modello, al fine di mantenerne l'affidabilità e l'adeguatezza, anche a seguito del venir meno del ruolo al riguardo garantito fino al 2012 da Eni e della crescente complessità della struttura e dell'organizzazione di Snam e delle Società Controllate nonché dell'esigenza di recepire le novità introdotte dall'aggiornamento del menzionato COSO Framework.

Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

La progettazione, l'istituzione e il mantenimento del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria sono garantiti mediante le attività di scoping, l'individuazione e la valutazione dei rischi e dei controlli (a livello aziendale e di processo, attraverso le attività di risk assessment e di monitoraggio), e i relativi flussi informativi (reporting).

Individuazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria

Le attività di *scoping* e di *risk assessment* per i processi rilevanti, condotte secondo un approccio "*top down – risk based*", sono mirate a individuare le entità organizzative, le voci, i conti e le informazioni di bilancio rilevanti, i processi e le specifiche attività in grado di generare rischi di errore, non intenzionale, o di frode, che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio.

In particolare, l'individuazione delle entità organizzative che rientrano nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria è effettuata sia sulla base della contribuzione delle diverse entità a determinati valori del bilancio consolidato (totale attività, totale indebitamento finanziario, ricavi netti, risultato prima delle imposte) sia in relazione a considerazioni circa la rilevanza per processi e rischi specifici. Nell'ambito delle Società rilevanti per il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria vengono successivamente identificati i processi significativi, in base ad un'analisi di fattori quantitativi (processi che concorrono alla formazione di voci di bilancio per importi superiori a determinate percentuali dell'utile ante imposte e del patrimonio netto) e fattori qualitativi (quali: significative

²⁸ Attendibilità (dell'informativa): l'informativa che ha le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati e ha i requisiti chiesti dalle leggi e dai regolamenti applicati.

attività di stima nella definizione dell'importo, complessità del trattamento contabile, ecc.).

Relativamente ai processi e alle attività rilevanti vengono identificati i rischi di errore, non intenzionale, o di frode, ossia gli eventi potenziali il cui verificarsi può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo inerenti l'informativa finanziaria (ad esempio le asserzioni di bilancio). I rischi così identificati sono valutati in termini di potenziale impatto e di probabilità di accadimento, assumendo l'assenza di controlli (c.d. valutazione a livello inerente).

Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

A fronte di società, processi e relativi rischi considerati rilevanti, è stato definito un sistema di controllo seguendo due principi fondamentali: la diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le responsabilità operative affidate e la sostenibilità dei controlli nel tempo, in modo tale che il loro svolgimento risulti integrato e compatibile con le esigenze operative.

La struttura del sistema di controllo prevede controlli a livello di entità che operano in maniera trasversale rispetto all'entità di riferimento (gruppo/singola società) e controlli a livello di processo. I controlli a livello di entità sono organizzati sulla base del modello adottato nel "*COSO Framework*", secondo cinque componenti (ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio). In particolare, assumono rilevanza le attività di controllo relative alla definizione delle tempistiche per la redazione e diffusione dei risultati economico-finanziari ("*circolare semestrale e di bilancio*" e relativi calendari); l'esistenza di strutture organizzative e di un corpo normativo adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in materia di informativa finanziaria; le attività di formazione in materia di principi contabili e sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

I controlli a livello di processo si suddividono in:

- controlli specifici, intesi come l'insieme delle attività, manuali o automatizzate, volte a prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività operative;
- controlli pervasivi, intesi come elementi strutturali

del sistema di controllo volti a definire un contesto generale che promuova la corretta esecuzione e controllo delle attività operative (quali ad esempio la segregazione dei compiti incompatibili e i controlli generali sui sistemi informatici).

I controlli specifici sono individuati in apposite procedure che definiscono sia lo svolgimento dei processi aziendali, sia i controlli la cui assenza o la cui mancata operatività comportano il rischio di un errore/frode rilevante sul bilancio, che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

I controlli, sia a livello di entità, che di processo, sono oggetto di regolare valutazione (monitoraggio) per verificarne nel tempo l'adeguatezza del disegno e l'effettiva operatività. A tal fine, sono previste attività di monitoraggio di linea (*ongoing monitoring activities*), affidate al *management* responsabile dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente (*separate evaluations*), affidate all'*Internal Audit*, che opera secondo un piano concordato con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (DP), volto a definire l'ambito e gli obiettivi del proprio intervento attraverso procedure di *audit* concordate.

Le attività di monitoraggio consentono l'individuazione di eventuali carenze del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, differentemente classificate in relazione alla loro rilevanza e l'identificazione di azioni correttive per il relativo superamento. La valutazione delle carenze avviene considerando le stesse sia individualmente, sia in aggregato rispetto a voci di bilancio o informazioni significative.

Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di un flusso informativo periodico (*reporting*) sullo stato del sistema di controllo, che viene garantito anche dall'utilizzo di strumenti informatici volti ad assicurare la tracciabilità delle informazioni circa l'adeguatezza del disegno e l'operatività dei controlli. Sulla base di tale reporting, il DP redige una relazione semestrale sull'adeguatezza e l'effettiva applicazione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria che, condivisa con l'Amministratore Delegato, è comunicata al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio

Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato, del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del Consiglio di Amministrazione stesso, nonché le valutazioni di sua competenza sul sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, anche sulla base del giudizio esterno acquisito in merito all'adeguatezza del sistema di controllo connesso alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Ruoli e Funzioni coinvolte

Il DP è supportato all'interno di Snam e delle Società controllate da diversi soggetti, i cui compiti e responsabilità sono definiti nelle norme precedentemente richiamate sul sistema di controllo sull'informativa finanziaria. In particolare, le attività di controllo coinvolgono tutti i livelli della struttura organizzativa di Snam e delle Controllate rilevanti, quali i responsabili operativi di *business* e i responsabili di funzione, fino ai responsabili amministrativi e agli Amministratori Delegati. In tale contesto organizzativo, assume particolare rilievo la figura del soggetto che esegue il monitoraggio di linea (c.d. *risk owner*), valutando il disegno e l'operatività dei controlli specifici e pervasivi e alimentando il flusso informativo di *reporting* sull'attività di monitoraggio e sulle eventuali carenze riscontrate, ai fini di una tempestiva identificazione delle opportune azioni correttive.

7. SISTEMA NORMATIVO SNAM

Snam, in coerenza con un processo evolutivo volto al costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha adottato un proprio sistema normativo composto dai seguenti livelli normativi: (i) *Corporate System Framework* (1° livello normativo), (ii) Procedure (2° livello normativo) e (iii) Istruzioni Operative (3° livello normativo).

Inoltre, fanno parte integrante del sistema normativo i documenti appartenenti ai sistemi di gestione certificati (in ottemperanza alla normativa internazionale ISO) in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità (Politiche, Manuali, Procedure e Istruzioni Operative). Infine, vi sono le circolari normative al fine di disciplinare tematiche specifiche (talora di valenza occasionale).

Tali strumenti normativi si inseriscono nell'ambito di una gestione efficiente dell'attività di direzione e coordinamento svolta da Snam sulle Società Controllate e sono oggetto di trasmissione periodica ai Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.

Al fine di tenere in adeguata considerazione l'autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte da quest'ultime, le Società Controllate sono chiamate a valutare la necessità di integrare i contenuti degli strumenti normativi emessi da Snam, emettendo a loro volta, entro un lasso di tempo predefinito dalla normativa Snam, un apposito documento di integrazione: (i) in relazione alle proprie specificità; (ii) con esclusivo riferimento ad aspetti di carattere organizzativo; e (iii) fermi restando principi, regole e indirizzi definiti dalla normativa Snam. Decorso tale periodo senza che vi sia l'emissione di alcun documento di integrazione, si applica la normativa emanata da Snam.

Per alcune specifiche materie (ad esempio, materie relative alla salute, sicurezza e ambiente e/o di competenza dei Consigli di Amministrazione di Snam e delle Società Controllate) che prevedono una specifica responsabilità direttamente in capo alle Società Controllate, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili, è prevista una formale adozione da parte delle medesime.

7.1 PROCEDURA SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME, RICEVUTE DA SNAM E DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società ha approvato una procedura per il recepimento delle informazioni, anche anonime, ricevute da Snam e dalle società Controllate ("**Procedura Segnalazioni**").

La Procedura Segnalazioni stabilisce i criteri e le modalità per istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a problematiche di sistema di controllo interno, informativa societaria, responsabilità amministrativa della società, frodi, comportamenti corruttivi o altre materie (violazioni del Codice Etico, pratiche di *mobbing*, furti, *security*, ecc.), inoltrate da dipendenti (inclusi *top manager*), componenti degli organi sociali o terzi anche in forma confidenziale o anonima.

La Procedura Segnalazioni risponde agli adempimenti previsti dal Modello 231, dalla Procedura Anticorruzione e dal Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria.

La Procedura Segnalazioni si applica a Snam e alle Società Controllate nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento esercitata dalla stessa Snam.

La gestione delle segnalazioni e il relativo trattamento dei dati è effettuato da Snam anche nell'interesse delle Società Controllate, in conformità ai principi di corretta gestione imprenditoriale delle controllate stesse, nel rispetto della loro autonomia decisionale e in osservanza della disciplina legislativa vigente e della normativa interna in materia di *privacy*, assicurando, altresì, le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

Snam, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, ha predisposto diversi canali di comunicazione. A tali canali fanno riferimento, oltre a Snam, anche le Società Controllate. La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantita dalla funzione *Internal Audit*.

La funzione *Internal Audit* assicura la predisposizione di un *report* trimestrale sulle segnalazioni ricevute, che viene trasmesso ai seguenti organi e funzioni della Società:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Collegio sindacale;
- Comitato Controllo e Rischi;
- Società di Revisione Legale;
- Legale Anticorruzione;
- Organismo di Vigilanza;
- Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.

Con riferimento alle segnalazioni riguardanti le Società Controllate il *report*, per la parte di competenza, viene trasmesso, agli Amministratori Delegati di ciascuna controllata interessata, nonché ai relativi Organi di Controllo e di Vigilanza.

La Procedura Segnalazioni è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/repository/file/Governance/procedure/procedure_segna1azioni/SG-PRO-004_Segnalazioni_anonime.pdf).

7.2 PROCEDURA ANTICORRUZIONE

In data 4 ottobre 2013 - a seguito della promulgazione della Legge 6 novembre 2012 n.190 "*Legge anticorruzione*" Disposizioni per la prevenzione e

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che ha introdotto, tra gli altri, il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione - è stata emanata la nuova Procedura Anticorruzione (che sostituisce le MSG Anticorruzione adottate in precedenza).

La Procedura Anticorruzione, in coerenza con quanto previsto dal Codice Etico di Snam, proibisce la corruzione in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato nazionale e internazionale ed è parte integrante di un più ampio sistema di controllo di etica di impresa adottato da Snam finalizzato a garantire la *compliance* di Snam alle leggi anticorruzione sia nazionali sia internazionali, tra cui l'UK *Bribery Act*, e ai migliori *standard* internazionali nella lotta alla corruzione, anche a tutela della reputazione di Snam.

La Procedura Anticorruzione è altresì adottata in osservanza del decimo principio del *Global Compact*, iniziativa internazionale avviata nel 2000 dalle Nazioni Unite per sostenere dieci principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione. Con l'adesione al *Global Compact* Snam ha voluto confermare e rafforzare il proprio impegno di impresa socialmente responsabile impegnandosi a sostenere e a partecipare attivamente ai lavori del *Global Compact Network Italia*.

L'adozione e l'attuazione delle Procedure Anticorruzione è obbligatoria per Snam e le Società Controllate, le quali hanno provveduto a recepirle con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Procedura è consultabile sul sito internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/procedure/procedure-anti-corruzione/>).

7.3 CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST

In data 3 agosto 2012 Snam ha adottato la Procedura "*Codice di Condotta Antitrust*" ("**Codice Antitrust**"), in sostituzione del previgente "*MSG Codice di Condotta Antitrust*", al fine di garantire la *compliance* di Snam e delle Controllate con i principi dettati dalla normativa applicabile in materia *antitrust*. Il Codice Antitrust si applica a Snam e alle Controllate nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla stessa Snam e si colloca nell'ambito delle iniziative promosse

da Snam dedicate a favorire lo sviluppo della cultura d'impresa in materia di tutela della concorrenza e a porre in essere procedure e sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa *antitrust*, nel più ampio ambito delle iniziative di *compliance* (Modello 231, lotta alla corruzione, etica di impresa, etc.).

In particolare, tenuto conto che tra i principali rischi che un'impresa può correre a seguito della realizzazione di condotte in violazione delle norme *antitrust* vi sono, tra gli altri (i) sanzioni amministrative pecuniarie, (ii) responsabilità per risarcimento dei danni causati a terzi per illeciti antitrust, (iii) danni all'immagine dell'impresa e (iv) possibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati, a seguito dell'analisi delle migliori pratiche internazionali in materia antitrust, è stato definito un programma di *compliance antitrust* che si sviluppa attraverso:

- (i) l'adozione del Codice Antitrust;
- (ii) apposite iniziative di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti finalizzata ad assicurare la conoscenza, l'efficacia e la corretta implementazione del Codice Antitrust;
- (iii) l'istituzione, all'interno della Direzione Affari Legali Societari e Compliance di Snam, di un Presidio Antitrust che fornisce il supporto e l'assistenza necessaria in merito all'applicazione del Codice Antitrust;
- (iv) un programma di monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle norme contenute nel Codice Antitrust e l'opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti allo stesso al fine di garantire una più efficace attuazione delle norme in esso contenute anche alla luce di evoluzioni normative e di *business*.

Il Codice Antitrust trova applicazione a Snam e Controllate e, in particolare, è rivolto a tutti i:

- componenti degli organi sociali;
- dirigenti;
- dipendenti;
- collaboratori che rappresentino Snam e/o le Controllate.

7.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010 ha approvato la Procedura *"Operazioni con interessi degli amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate"*

ai sensi del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 (**"Procedura Parti Correlate"**). In conformità al Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 la Procedura Parti Correlate tiene conto delle peculiarità del contesto normativo regolatorio nel quale Snam e le Controllate operano e delle valutazioni di merito circa l'adozione di alcune facoltà previste dal Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e l'individuazione delle c.d. soglie di rilevanza delle singole operazioni. In particolare, la Procedura Parti Correlate è stata adottata in conformità alla Normativa *Unbundling*, tenuto conto della specificità delle attività svolte da Snam e Controllate, soggette alla vigilanza dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Il Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013 ha proceduto alla verifica annuale, ai sensi dell'articolo 14 della Procedura Parti Correlate²⁹, e ha apportato alla medesima le modifiche necessarie per dare conto dell'evoluzione dell'assetto di governo societario e della modifica della compagine azionaria³⁰.

La Procedura Parti Correlate identifica nel Comitato Controllo e Rischi, nella composizione di soli amministratori indipendenti, il Comitato previsto dal Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010. Tale Comitato ha espresso preventivo e unanime parere favorevole sulla Procedura Parti Correlate e sulle sue successive modifiche.

Nella Procedura Parti Correlate è previsto un dettagliato processo istruttorio che (i) individua la tempistica; e (ii) garantisce la formalizzazione e la tracciabilità del flusso informativo tra la funzione aziendale, cui compete il primo accertamento sulla valutazione di applicabilità della Procedura Parti Correlate, la funzione superiore, l'organo cui compete l'espressione del parere sull'operazione e, infine, il soggetto che approva l'operazione.

La Procedura – all'interno *iter* di approvazione delle *"Operazioni di Minore Rilevanza"* e nelle *"Operazioni di Maggiore Rilevanza"* – individua i seguenti Comitati:

²⁹ L'articolo 14 prevede che "il Consiglio di Amministrazione di Snam valuta con cadenza annuale se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa anche con riferimento alla congruenza delle soglie di rilevanza delle Operazioni".

³⁰ Gli interventi hanno riguardato la nuova composizione del Comitato Controllo e Rischi (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013, a seguito della modifica del relativo Regolamento); (ii) le modalità di gestione dei conflitti di interesse; e (iii) l'eliminazione dei riferimenti relativi alla separazione funzionale.

- Comitato Controllo e Rischi - nella composizione di soli amministratori indipendenti - quale soggetto preposto al rilascio:

- (i) per le "Operazioni di Minore Rilevanza"³¹, di un parere non vincolante motivato che deve riguardare l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. In caso di parere negativo, la società è tenuta a informare il mercato, alla scadenza del trimestre di riferimento, sui motivi che hanno indotto a effettuare le operazioni nonostante tale parere;
- (ii) per le "Operazioni di Maggiore Rilevanza"³², di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di un parere motivato favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. È previsto anche un coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi, ovvero di uno o più dei suoi componenti (dallo stesso delegati) nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

In entrambi i casi, il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti;

- Comitato per la Remunerazione (composto da amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti), quale soggetto preposto al rilascio del parere in merito a Operazioni³³ aventi a oggetto le remunerazioni di amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di Snam.

Al fine di favorire la massima trasparenza nei confronti del mercato, la Procedura Parti Correlate ha adottato un

parametro, per l'individuazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, più stringente rispetto a quello previsto dal Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010, prevedendo per tutte le operazioni con parti correlate una soglia unica di rilevanza di 140 milioni di euro³⁴; tale soglia di 140 milioni di euro è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, in sede di verifica annuale della Procedura Parti Correlate.

Inoltre, sempre al fine di favorire la massima trasparenza nei confronti del mercato, Snam ha deciso di prevedere l'applicazione della Procedura Parti Correlate a tutte le operazioni concluse dalle Controllate con parti correlate di Snam, con previsione, in tali casi, di un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici delle Controllate e Snam, estendendo così volontariamente l'applicazione del regime previsto dal Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010.

La Procedura è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/procedure/operazioni-parti-correlate/>).

7.5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE IN TEMA DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI (PROCEDURA MARKET ABUSE)

Il Consiglio di Amministrazione di Snam il 12 dicembre 2013 ha approvato la "Procedura in materia di market abuse"³⁵ (la "Procedura Market Abuse"), che raccoglie e coordina in un unico documento i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:

- a. garantire un adeguato trattamento delle informazioni privilegiate³⁶ relative alla Società e alle Controllate, direttamente e indirettamente, in Italia e all'estero, da parte delle persone che ne siano in possesso;
- b. regolamentare l'operatività sugli strumenti finanziari della Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale nella struttura

31 Ai sensi della Procedura sono "Operazioni di Minore Rilevanza", tutte le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e da quelle di Importo Esiguo (definite all'Allegato 2 della Procedura).

32 Le "Operazioni di Maggiore Rilevanza" sono indicate nell'Allegato 1 della Procedura.

33 La Procedura definisce "Operazione" (o "Operazioni") qualunque trasferimento, attivo o passivo, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati da Snam ovvero dalle Controllate (inclusi i soggetti non aventi natura societaria i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Snam o di sue Controllate) con le Parti Correlate di Snam. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

34 Il Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 ha individuato quale parametro di rilevanza per l'individuazione delle operazioni tra parti correlate di maggiore rilevanza la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri individuati dal Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010. La soglia si riduce al 2,5% per le operazioni concluse con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

35 In precedenza le disposizioni in materia di "market abuse" erano disciplinate in tre differenti procedure aziendali.

36 Per la definizione di informazioni privilegiate e la descrizione degli obblighi di informativa al mercato si rinvia agli articoli 114 e 181 del TUF e agli articoli 66 e seguenti del Regolamento Emittenti.

- proprietaria e/o nell'organigramma aziendale della Società (cosiddetto "*internal dealing*"); e
- c. definire le modalità operative e l'ambito di applicazione del divieto imposto alla Società in merito all'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla stessa in periodi predeterminati.

La Procedura Market Abuse è suddivisa in quattro Sezioni:

Sezione I – Gestione delle informazioni privilegiate e Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate³⁷

In questa sezione si disciplina la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate nonché le procedure da seguire per la comunicazione delle medesime sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, al fine di evitare che il trattamento delle informazioni privilegiate avvenga in modo non tempestivo e/o in forma incompleta o possa essere comunque tale da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.

Nella stessa sezione della Procedura Market Abuse si disciplina l'istituzione, tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate in conformità all'articolo 115-*bis* del TUF e degli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti.

In conformità all'articolo 152-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, le Società Controllate hanno delegato alla Società l'istituzione, gestione e tenuta del registro relativamente alle persone rilevanti delle Controllate con accesso ad informazioni privilegiate.

Sezione II - Disciplina dell'Internal Dealing³⁸

In questa sezione si disciplina l'operatività sugli strumenti finanziari della Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale nella

struttura proprietaria e/o nell'organigramma aziendale della Società.

In particolare, sono riportati (i) i criteri per l'identificazione dei "*Soggetti Rilevanti*" e delle "*Operazioni Rilevanti*", cui si applica la normativa in oggetto; (ii) gli obblighi informativi dei "*Soggetti Rilevanti*" e della Società nei confronti di Consob e del pubblico in relazione alle "*Operazioni Rilevanti*"; e (iii) la disciplina del divieto di compimento di "*Operazioni Rilevanti*" in determinati periodi (i cd. "*black-out period*³⁹").

Sezione III – Divieti imposti alla Società

In questa sezione si definisce l'ambito di applicazione del divieto imposto alla Società di eseguire operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla stessa nei cd. *black-out period* e le relative modalità operative.

Sezione IV- Quadro sanzionatorio

In questa sezione è presentato un quadro riassuntivo delle sanzioni previste dal TUF e dal D.Lgs. 231/2001 in materia di *market abuse*.

La Procedura Market Abuse è stata recepita dai Consigli di Amministrazione delle Controllate, fatta salva l'applicazione della stessa Procedura da parte delle Controllate estere nel rispetto delle normative locali.

La Procedura è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/procedure/procedure-market-abuse>).

8. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E INVESTITORI

Snam ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli azionisti, gli investitori istituzionali, gli investitori socialmente

³⁷ L'articolo 115-bis del TUF impone agli emittenti quotati, ai soggetti da questi controllati e alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e mantenere regolarmente aggiornato un Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte. Per la disciplina normativa concernente l'istituzione e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate si fa rinvio all'articolo 115-bis del TUF e alle disposizioni di attuazione di cui agli artt. 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

³⁸ La disciplina dell'*internal dealing* - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegate compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - è contenuta nell'articolo 114, comma 7, del TUF e nelle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Emittenti.

³⁹ Ai sensi della Procedura Market Abuse, ai "Soggetti Rilevanti" (fatta eccezione per gli "Azionisti Rilevanti") e alle "Persone Strettamente Legate" è fatto divieto di compiere - direttamente o per interposta persona - "Operazioni Rilevanti" fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico, e nei 15 (quindici) giorni precedenti le date in cui sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione di Snam i rendiconti periodici obbligatori, la proposta di interim dividend, il preconsuntivo nonché la proposta all'assemblea del dividendo dell'esercizio, se non comunicata contestualmente ai dati preconsuntivi (c.d. Black-out period). Il divieto non si applica all'acquisto di azioni effettuato nell'esercizio dei diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option e di stock grant, fermo restando l'obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati. Per la definizione di "Soggetti Rilevanti", "Azionisti Rilevanti" e "Persone Strettamente Legate" si rinvia alla sezione 5.2.2.3 della Procedura Market Abuse; per la definizione di "Operazioni Rilevanti" si rinvia alla sezione 5.2.2.4 della Procedura Market Abuse.

responsabili, gli analisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario, e a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. In tale ottica, l'informativa agli investitori, al mercato e agli organi di informazione è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione resa disponibile e costantemente aggiornata sul Sito Internet della Società.

Le informazioni riguardanti i rendiconti, gli eventi/operazioni rilevanti nonché le procedure emanate da Snam in materia di *Corporate Governance*, sono diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società. Sempre nel Sito Internet sono consultabili i comunicati stampa della Società, la documentazione utilizzata nel corso degli incontri con analisti finanziari, gli avvisi agli azionisti, nonché l'informativa e la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee degli azionisti, compresi i relativi verbali.

I rapporti con gli azionisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario sono tenuti dall'unità "*Rapporti con gli investitori*". Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società e possono essere chieste anche tramite e-mail a investor.relations@snam.it.

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dalla Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società.

Le pagine dell'area *Investor Relations* del Sito Internet della Società contengono la "*Financial Markets Reviews*", che offre un'analisi mensile sui mercati finanziari e sull'andamento in borsa del settore *utility*, del titolo Snam e dei titoli degli altri *competitor*; e la "*News&Facts*", pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori individuali. Dal 2010, il Sito Internet della Società, sezione *Investor Relations*, è stato inoltre arricchito dalla "*Guida agli azionisti*", anche in versione interattiva, aggiornata semestralmente, che si propone di fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l'investimento in Snam.

La Società pubblica annualmente anche il documento "*Sostenibilità. Creare un valore condiviso*", un documento annuale che presenta in maniera sintetica le politiche di sostenibilità che ispirano le scelte e le azioni di Snam nel rapporto con gli *stakeholder*.

Snam ritiene che il coinvolgimento degli azionisti sia un elemento strategico nella gestione del governo societario. A tale fine, Snam mantiene un dialogo costante con i principali investitori istituzionali e *proxy advisor* per comprenderne le aspettative e le percezioni in merito alle principali tematiche di *corporate governance*. In particolare, anche nel corso del 2013, sono state realizzate numerose attività di *engagement* al fine di mantenere un allineamento delle politiche di remunerazione della società alle *best practices* internazionali.

Snam, inoltre, è favorevole alle iniziative ispirate agli orientamenti delineatisi a livello comunitario per l'elaborazione di principi rivolti a gestori, investitori e relativi consulenti in materia di trasparenza delle politiche di voto, monitoraggio delle società partecipate e gestione dei conflitti di interesse (c.d. "*stewardship code*").

9. MODELLO DI UNBUNDLING

DPCM 25 maggio 2012

Le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012 prevedevano la realizzazione entro il 25 settembre 2013 di un regime di separazione proprietaria esteso a tutte le attività regolate di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e la cessione dell'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Snam da parte dell'allora azionista di controllo Eni, in quanto soggetto che svolge attività di produzione e vendita di energia.

A questo fine il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva l'obbligo di Eni di cedere a CDP, nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato e comunque entro il 25 settembre 2013 e anche in più soluzioni, una quota complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale di Snam mediante trattativa diretta. Il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva, inoltre, che successivamente alla cessione di almeno il 25,1% del capitale di Snam a CDP Eni avrebbe dovuto cedere la quota residua nel capitale della Società mediante

procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

In ottemperanza a tali disposizioni, in data 15 ottobre 2012, CDP Reti S.r.l. (società controllata al 100% da CDP) ha acquistato da Eni il 30% meno un'azione del capitale sociale di Snam. Allo stato, Eni detiene una partecipazioni pari all'8,54% del capitale sociale della Società a servizio di un bond emesso da Eni e convertibile in azioni di Snam con scadenza 18 gennaio 2016.

Sempre il DPCM 25 maggio 2012 dispone che CDP provveda a garantire l'indipendenza e la piena terzietà tra Eni e Snam⁴⁰. A tal fine, l'articolo 2 del DPCM 25 maggio 2012 prevede che: (i) anche nel caso di inclusione di Snam nella gestione separata di CDP, tutte le decisioni relative alla gestione delle partecipazioni in Snam siano adottate dal Consiglio di Amministrazione di CDP come se la partecipazione fosse inclusa nella gestione ordinaria, dunque, con esclusione del potere di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il Consiglio di Amministrazione di CDP per l'amministrazione della gestione separata; (ii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti di Eni e sue controllate non possono fare parte degli organi sociali né svolgere funzioni dirigenziali in CDP o in Snam e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società, e viceversa.

Come indicato alla precedente Sezione II Capitolo 2, il DPCM 25 maggio 2012 prevede, altresì, che i diritti di voto di Eni (o di altri produttori o fornitori del gas e/o di energia elettrica o di imprese che li controllano, o ne sono controllate o collegate) nell'Assemblea di Snam siano limitati in coerenza con quanto disposto dall'art.19 del D.lgs. 93/2011.

Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695

L'operazione di cessione da parte di Eni alla società CDP Reti S.r.l. del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam è avvenuta in ottemperanza al Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

In conformità a tale provvedimento l'assemblea di Italgas, in data 21 giugno 2013, ha modificato il proprio statuto⁴¹ prevedendo che:

- il consiglio di amministrazione debba essere composto da cinque amministratori di cui due - i quali non rivestono la carica di Presidente o Amministratore Delegato della Società, né sono comunque dotati di deleghe gestionali - dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate;
- le delibere relative all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche devono essere approvate con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica;
- la medesima assemblea ha conseguentemente integrato la composizione del consiglio di amministrazione nominando due consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate.

Ri-certificazione di Snam Rete Gas

In data 4 ottobre 2012 l'AEEG aveva concluso il procedimento e rilasciato la relativa certificazione di Snam Rete Gas, quale gestore di trasporto indipendente, con l'emissione della deliberazione 403/2012/R/gas. Tale procedimento era stato svolto in ottemperanza al D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 (con cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2009/73/CE) disponendo che l'impresa maggiore di trasporto si conformasse alla disciplina del "*Gestore di trasporto indipendente*" (c.d. Independent Transmission Operator o ITO). Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore di trasporto indipendente ai requisiti previsti dal decreto per qualificare la separazione del Gestore stesso rispetto all'impresa verticalmente integrata (Eni) deve essere certificata dall'AEEG. Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è approvato e designato dal Ministero dello sviluppo economico, quale "*Gestore del sistema di trasporto*". Tale designazione è notificata alla Commissione Europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

⁴⁰ L'articolo 5, comma 8, del D.lgs. 269/2003 ha disposto l'istituzione di un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le attività svolte da CDP.

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 38 del Provvedimento CDP doveva far sì che: (i) venisse modificato lo statuto di Italgas di modo da fissare in cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione di Italgas (due dei quali non devono rivestire la carica di Presidente o Amministratore Delegato e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate); (ii) venisse modificato lo statuto di Italgas in modo tale da prevedere che le delibere di competenza del consiglio di Italgas (nella composizione di cinque membri), relative all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche, devono essere approvate solo con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica.

Per effetto degli interventi legislativi e della conseguente perdita del controllo su Snam da parte di Eni, in data 14 dicembre 2012, è stata depositata l'istanza per la ri-certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto in regime di separazione proprietaria. In data 14 novembre 2013, a valle del rilascio del parere della Commissione Europea, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha adottato la deliberazione 515/2013/R/gas avente a oggetto la decisione di certificazione definitiva di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria. Con tale decisione l'AEEG ha attestato la conformità di Snam Rete Gas (e dell'intero Gruppo Snam) al modello di separazione proprietaria. L'AEEG, nel provvedimento, evidenzia, tra l'altro, l'inesistenza di elementi giuridici e fattuali che possano mettere in dubbio l'autonomia di Snam e Snam Rete Gas, tenuto conto (i) sia del quadro

normativo italiano (in particolare, D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012); (ii) sia del fatto che l'assenza dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti di Snam inibisce il potere di CDP di poter influire sulle scelte gestionali e strategiche di Snam e (iii) sia del fatto che la disciplina regolatoria e la vigilanza dell'AEEG impediscono a Snam Rete Gas comportamenti discriminatori.

10. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si segnalano cambiamenti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



SEZIONE IV - TABELLE RIEPILOGATIVE E DI SINTESI

Allegato 1 – Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Snam

Consiglio di Amministrazione											Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)*	Esec.	Non Esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	** %	Num. altri incarichi (***)	****	**	****	**	****	**	non esistente
Presidente	Bini Smaghi Lorenzo	15.10.12	31.12.15	M		X			100	1							non esistente
AD	Malacarne Carlo	08.05.06	31.12.15	M	X				100								non esistente
Amm.re	Bruno Sabrina	26.03.13	31.12.15	m		X	X	X	100	1	X	100					non esistente
Amm.re	Clò Alberto	26.03.13	31.12.15	M		X	X	X	100	2					X	100	non esistente
Amm.re	Francesco Gori	26.03.13	31.12.15	m		X	X	X	100		X	100					non esistente
Amm.re	Roberta Melfa	15.10.12	31.12.15	M		X			100						X	100	non esistente
Amm.re	Andrea Novelli	15.10.12	31.12.15	M		X			100	1	X ¹	=	X	100			non esistente
Amm.re	Elisabetta Oliveri	27.04.10	31.12.15	m		X	X	X	90.91	2			X	83.3	X	80	non esistente
Amm.re	Pia Saraceno	26.03.13	31.12.15	M		X	X	X	100		X	100	X	100			non esistente

Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento

Amm.re	Davide Croff	26.04.07	26.03.13	M		X	X	X	75				X	100	X	100	non esistente
Amm.re	Roberto Lonzar	27.04.04	26.03.13	m		X	X	X	100		X	100			X	100	non esistente
Amm.re	Renato Santini	26.04.07	26.03.13	M		X	X	X	100		X	75			X	100	non esistente
Amm.re	Mario Stella Richter	27.04.10	26.03.13	m		X	X	X	100		X	75					non esistente

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	CDA: 11	CCR: 10	CR: 6	CN: 8	CE:
---	---------	---------	-------	-------	-----

Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina era pari all'1% del capitale sociale.

1. Nominato componente del Comitato Controllo e Rischi il 12 Dicembre 2013.

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

(***) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolarmente, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(****) In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del C.d.A. al comitato.

Allegato 2 – Struttura del Collegio Sindacale Snam

Collegio Sindacale

Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)*	Indip. da Codice	** %	Num. altri incarichi ***
Presidente	Gatto Massimo	27.04.10	31.12.15	m	X	100	0
Sindaco effettivo	Amato Leo	26.03.13	31.12.15	M	X	100	43
Sindaco effettivo	Chiaruttini Stefania	26.03.13	31.12.15	M	X	89	7
Sindaco supplente	Gimigliano Maria	26.03.13	31.12.15	M	X	=	=
Sindaco supplente	Rinaldi Luigi	15.11.00 ⁽¹⁾	31.12.15	m	X	=	=

Sindaci cessati durante l'esercizio di riferimento

Sindaco effettivo	Mazzei Roberto	26.04.07	26.03.13	M	X	50	=
Sindaco effettivo	Schiavone Panni Francesco	27.04.10	26.03.13	M	X	83	=
Sindaco supplente	Gamba Giulio	27.04.04	21.01.13	M	X	=	=

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	15
--	----

Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina era pari all'1% del capitale sociale.

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

(***) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

(1) fino al 15 febbraio 2002 Sindaco effettivo.





A cura di
Snam

Progetto grafico
Inarea
Impaginazione
ACC & Partners

Stampa
AG Printing
Stampato su carta ecologica:
Fedrigoni Symbol Freelifa

Per informazioni rivolgersi a
Snam S.p.A
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Sito Internet: www.snam.it

Aprile 2014



La rete che rispetta il futuro.